

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 26 settembre 1992

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1992, n. 3.

Bilancio di previsione della regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1992 e bilancio triennale 1992-1994. Pag. 3

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1992, n. 4.

Interventi in materia di previdenza integrativa Pag. 3

Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 13 gennaio 1992, n. 1.

Norme sull'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale Pag. 8

LEGGE PROVINCIALE 15 gennaio 1992, n. 2.

Proroga delle leggi provinciali 19 dicembre 1986, n. 33, e 17 agosto 1987, n. 24, in materia di mercato del lavoro. Pag. 14

LEGGE PROVINCIALE 15 gennaio 1992, n. 3.

Approvazione del rendiconto generale della Provincia per l'esercizio finanziario 1990 Pag. 14

LEGGE PROVINCIALE 15 gennaio 1992, n. 4.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1992 Pag. 14

LEGGE PROVINCIALE 16 gennaio 1992, n. 5.

Aumento delle dotazioni organiche del personale provinciale. Pag. 15

LEGGE PROVINCIALE 14 febbraio 1992, n. 6.

Disposizioni in materia di finanza locale Pag. 16

LEGGE PROVINCIALE 16 marzo 1992, n. 7.

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992 e per il triennio 1992-1994 (legge finanziaria 1992). Pag. 18

LEGGE PROVINCIALE 16 marzo 1992, n. 8.

Bilancio di previsione della provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 1992 e bilancio pluriennale 1992-1994. Pag. 18

LEGGE PROVINCIALE 17 marzo 1992, n. 9.

Adesione della provincia autonoma di Bolzano all'ente autonomo «Teatro Stabile di Bolzano» Pag. 18

LEGGE PROVINCIALE 23 aprile 1992, n. 10.

Riordinamento della struttura dirigenziale della provincia autonoma di Bolzano Pag. 18

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1992, n. 15.

Nuove norme per il funzionamento dell'organo regionale di controllo Pag. 24

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1992, n. 16.

Modifica all'art. 15, comma 4 legge regionale del 22 aprile 1992 concernente: «Nuove norme per il funzionamento dell'Organo regionale di controllo» Pag. 28

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 1992, n. 0108/Pres.**

Regolamento relativo alle modalità per la concessione dei finanziamenti previsti dalla legge regionale 27 luglio 1982, n. 47, di competenza della Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni. Pag. 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 febbraio 1992, n. 0118/Pres.

Regolamento di disciplina dei criteri per il riconoscimento della funzione di servizio di promozione europea di cui all'art. 10 della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6. Pag. 29

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 febbraio 1992, n. 0119/Pres.

Regolamento di esecuzione di cui all'art. 7, terzo comma, della legge regionale 20 novembre 1982, n. 78 Pag. 30

REGIONE SARDEGNA**LEGGE REGIONALE 28 aprile 1992, n. 6.**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1992) . . . Pag. 31

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1992, n. 7.

Bilancio della Regione per l'anno finanziario 1992 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 1992-1993-1994 . . . Pag. 31

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1992, n. 8.

Variazioni al bilancio annuale per l'anno 1992 ed al bilancio pluriennale per il triennio 1992-1993-1994 al fine dell'applicazione della legge regionale 31 marzo 1992, n. 5 Pag. 31

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1992, n. 3.

Bilancio di previsione della regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1992 e bilancio triennale 1992-1994.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 5 del 4 febbraio 1992)

(Omissis).

92R0586

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1992, n. 4.

Interventi in materia di previdenza integrativa.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 23 del 2 giugno 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

PRINCIPI ORGANIZZATIVI E DELLE FUNZIONI

Art. 1.

Obiettivi

1. In attuazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ed anche con riferimento all'art. 31 della Costituzione, la Regione integra la normativa previdenziale statale, istituendo forme di previdenza in materia di protezione dei lavoratori sia dipendenti che autonomi nei casi di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria, maternità e tutela del lavoro casalingo.

Art. 2.

Delega di funzioni

1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni amministrative concernenti la realizzazione degli interventi previdenziali previsti nella stessa sono delegate alle Province autonome di Trento e di Bolzano che le esercitano o direttamente tramite proprie strutture provinciali, o mediante convenzione con enti previdenziali nazionali o con istituti assicurativi, fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58.

2. Le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a disciplinare con propri atti legislativi e regolamentari tutto quanto attiene all'esercizio delle funzioni delegate, nonché le modalità di erogazione delle prestazioni previdenziali.

3. La Regione si sostituisce alle Province autonome nell'esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inattività o di violazione della presente legge.

4. Per gli atti emanati nell'esercizio di funzioni amministrative delegate con la presente legge è ammesso ricorso, entro sessanta giorni, alla Giunta provinciale territorialmente competente, la quale decide in via definitiva.

Art. 3.

Interventi previdenziali

1. Sono disciplinati dalla presente legge i seguenti interventi previdenziali:

a) erogazione di assegni «una tantum» di natalità per le madri che non possono fruire dei trattamenti previdenziali previsti per le stesse finalità;

b) erogazione di un assegno al genitore, a partire dal quarto mese fino al primo anno di vita del figlio, qualora provveda alla cura dello stesso e non presti continuamente attività lavorativa subordinata od autonoma;

c) erogazione di un assegno per la famiglia con finalità integrative rispetto all'assegno al nucleo familiare di cui alla legge 13 maggio 1988, n. 153;

d) erogazione di un'indennità per degenza ospedaliera dovuta a malattia a favore dei lavoratori autonomi, delle collaboratrici domestiche e delle persone casalinghe;

e) forme di assicurazione per infortuni domestici.

Art. 4.

Rapporti finanziari

1. Al fine di stabilire un accordo per gli aspetti finanziari relativi alla gestione delegata della presente legge, le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono alla Regione un programma finanziario annuale e triennale concernente gli oneri previsti per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'art. 2.

2. La Giunta regionale, visto il programma finanziario annuale e triennale di cui al comma 1, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 6, propone annualmente al Consiglio regionale l'ammontare del fondo per l'esercizio delle funzioni delegate alle due Province ai sensi dell'art. 2.

3. Con legge di bilancio viene approvato tale stanziamento e alla ripartizione del fondo provvede la Giunta regionale, attribuendolo in ragione delle esigenze alla Provincia autonoma di Trento e alla Provincia autonoma di Bolzano. Il 3 per cento di questo stanziamento rappresenta il rimborso forfettario degli oneri di gestione della presente legge.

4. Ai fini del riscontro del corretto utilizzo vincolato dei fondi regionali, le Province autonome trasmettono alla Regione, entro il mese di aprile, il conto consuntivo della gestione riferito all'anno solare immediatamente precedente.

5. La liquidazione dei finanziamenti avviene in rate trimestrali.

6. I finanziamenti non utilizzati nell'anno di riferimento sono restituiti alla Regione. Eventuali **disavanzi** di gestione troveranno opportuno ripiano nell'ambito dell'assegnazione finanziaria relativa all'anno successivo.

Capo II

PRINCIPI PER GLI INTERVENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI

Art. 5.

Finalità

1. Avuto riguardo al riconoscimento della funzione della famiglia per la cura e l'educazione dei figli, la Regione riconosce il lavoro casalingo fra le attività che concorrono al benessere ed al progresso della società.

2. Nell'ambito delle proprie competenze la Regione integra con la presente legge la normativa statale vigente in materia di previdenza, istituendo in via prioritaria le forme di previdenza volte alla tutela del lavoro casalingo e al sostegno della famiglia nello svolgimento della sua funzione sociale.

Art. 6.

Commissione regionale per la previdenza sociale

1. È istituita la Commissione regionale per la previdenza sociale.
2. La Commissione regionale per la previdenza sociale è organo consultivo della Giunta regionale in materia previdenziale ed in particolare per gli adempimenti di cui alla presente legge.
3. La Commissione è nominata con la deliberazione della Giunta regionale ed è costituita da:
 - a) assessore regionale cui è affidata la materia della previdenza sociale, con funzioni di Presidente;
 - b) dirigente la Ripartizione competente per materia - componente;
 - c) dirigente la Ragioneria - componente;
 - d) un rappresentante dell'I.N.P.S. - componente;
 - e) un rappresentante dell'I.N.A.I.L. - componente;
 - f) un rappresentante della Provincia autonoma di Trento - componente;
 - g) un rappresentante della Provincia autonoma di Bolzano - componente;
 - h) due rappresentanti delle associazioni operanti, almeno a livello provinciale, per finalità rientranti nella sfera della politica familiare, scelte dalla Giunta regionale fra le associazioni maggiormente rappresentative;
 - i) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative operanti a livello regionale;
 - l) un rappresentante della Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna della Provincia autonoma di Trento;
 - m) un rappresentante della Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna della Provincia autonoma di Bolzano.

Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario regionale.

4. In caso di impedimento del Presidente, le funzioni di Presidente sono esercitate dal rappresentante di una delle due Province autonome che appartenga a gruppo linguistico diverso da quello del Presidente.
5. La Commissione può avvalersi di esperti e richiedere pareri e relazioni su problemi di sua competenza.
6. La composizione della Commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti nella Regione quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, fatta salva la possibilità di accesso agli appartenenti al gruppo linguistico ladino.
7. I componenti della Commissione rimangono in carica per la durata della legislatura.

Art. 7.

Contributi previdenziali

1. Per beneficiare degli interventi previsti dalla presente legge è richiesta la contribuzione volontaria da parte dei destinatari delle provvidenze.
2. I contributi previsti dalla presente legge debbono essere versati alle Province autonome secondo le modalità stabilite dalle stesse.
3. L'importo dei contributi previdenziali previsti dagli articoli 11, 15, 21, 27 e 30 della presente legge è rapportato al reddito del nucleo familiare del soggetto richiedente. Il reddito suddetto si intende comprensivo del reddito fiscale e del reddito patrimoniale. La determinazione delle singole componenti del reddito come sopra indicato, nonché l'individuazione di altre idonee procedure che consentano di stabilire la reale capacità contributiva formeranno oggetto di successivo regolamento di esecuzione. Il suddetto regolamento sarà preventivamente sottoposto all'esame della competente Commissione legislativa permanente.

4. La Giunta regionale determina annualmente le fasce di reddito, l'entità dei contributi di cui al comma 3 e l'entità delle prestazioni. La rideterminazione annuale di tali elementi è disposta avendo come riferimento massimo la variazione media del costo della vita rilevata dall'ISTAT nelle due province di Trento e di Bolzano e prendendo come base le fasce di reddito di cui all'art. 33. La variazione dell'entità delle prestazioni e di quella dei contributi deve avvenire in eguale percentuale, al fine di assicurare l'equilibrio economico finanziario della gestione.

5. Al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, l'ammontare dei contributi a carico degli utenti deve coprire complessivamente almeno il 25 per cento degli oneri per le prestazioni di cui alla presente legge.

Art. 8.

Albi provinciali delle persone casalinghe

1. È istituito per ciascuna delle Province autonome di Trento e Bolzano l'Albo provinciale delle persone casalinghe.
2. L'iscrizione all'Albo è volontaria. Possono chiedere l'iscrizione all'Albo le persone che:
 - a) abbiano la cittadinanza italiana;
 - b) abbiano compiuto l'età di diciotto anni;
 - c) siano sprovviste di copertura assicurativa per altra attività lavorativa in corso o di trattamento pensionistico diretto;
 - d) siano residenti da almeno tre anni nella Regione Trentino-Alto Adige oppure siano coniugate con persona in possesso della cittadinanza italiana, ivi residente da almeno tre anni;
 - e) svolgano in modo diretto all'interno del proprio nucleo familiare l'attività inerente all'organizzazione e all'andamento della vita familiare, la cura e la educazione dei figli o comunque dei minori eventualmente presenti nel nucleo, o la cura ed il sostegno dei membri della famiglia in situazione di non autosufficienza.

Art. 9.

Tenuta dell'Albo

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà dettata, a cura delle Giunte provinciali rispettivamente di Trento e di Bolzano, la ulteriore disciplina degli Albi provinciali delle persone casalinghe.
2. Dell'esistenza degli Albi e delle modalità di iscrizione agli stessi sarà data opportuna informazione alla popolazione.
3. Qualora la persona iscritta all'Albo cessi di svolgere lavoro casalingo o inizi altra attività lavorativa con diritti a copertura assicurativa, la stessa deve darne immediata comunicazione agli Uffici provinciali competenti. In tal caso ed in tutti quelli in cui l'Amministrazione provinciale, a seguito di opportune e specifiche verifiche al riguardo, venga a conoscenza della cessazione delle condizioni per il mantenimento dell'iscrizione, si procede alla cancellazione dall'Albo. Gli effetti della cancellazione si producono dalla data dell'evento che ha determinato il venir meno delle condizioni per il diritto all'iscrizione. Rimane salva, in ogni caso, la possibilità di una successiva reiscrizione.

TITOLO II

INTERVENTI SPECIFICI DI PREVIDENZA INTEGRATIVA

Capo I

ASSEGNO DI NATALITÀ

Art. 10.

Destinatari

1. Alle donne, che risultino in regola con la contribuzione ai sensi dell'art. 11, è concesso, in occasione della nascita di figli, un assegno di natalità qualora non possano usufruire dei trattamenti di maternità previsti dalle leggi 30 dicembre 1971, n. 1204, 29 dicembre 1987, n. 546 e 11 dicembre 1990, n. 379, o di provvidenze analoghe, purché risultino cittadine italiane e residenti sul territorio regionale da almeno tre anni oppure siano coniugate con persona in possesso dei medesimi requisiti.

2. L'assegno di cui al comma 1 spetta anche alle madri di età inferiore ai ventuno anni che abbiano comunicato l'adesione ai sensi dell'articolo 11. Compete inoltre a quelle di età superiore ai quarantatré anni che siano in regola con la contribuzione prevista.

3. L'assegno è determinato in lire 3 milioni 800 mila in analogia all'indennità spettante, ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1987, n. 546, alle coltivatrici dirette. L'importo dell'assegno verrà annualmente rideterminato dalla Giunta regionale, tenuto conto del disposto di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 7.

4. L'assegno di cui al comma 1 è altresì concesso in caso di adozione o di affidamento preadottivo, disposto ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni, a condizione che il bambino non abbia compiuto i sei anni di età al momento dell'adozione o dell'affidamento.

5. L'assegno di natalità viene inoltre concesso per la differenza fra il trattamento di maternità erogato alle collaboratrici familiari per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro e l'importo previsto dal comma 3. I soggetti interessati sono tenuti a versare i contributi di cui all'articolo 11.

Art. 11.

Contribuzione

1. Entro novanta giorni dal compimento del ventunesimo anno di età le donne interessate all'intervento previdenziale sono tenute a comunicare la propria adesione alla Provincia autonoma territorialmente competente, sottoscrivendo un impegno a versare annualmente il contributo previsto ai sensi dell'articolo 7, fino al compimento del quarantatreesimo anno di età. Le donne che hanno già superato il ventunesimo anno alla data di entrata in vigore della presente legge versano il contributo per gli anni residui.

2. L'adesione può essere comunicata dalle interessate anche antecedentemente al ventunesimo anno di età, al fine di acquisire le prestazioni previste dalla presente legge per il relativo periodo, versando i contributi ai sensi dell'articolo 7. L'eventuale adesione di minorenni deve essere controfirmata da uno dei genitori o dal tutore.

3. L'assegno non sarà erogato qualora all'atto della presentazione della domanda di cui all'articolo 12 la richiedente non abbia ancora comunicato l'adesione, oppure risulti la mancata contribuzione.

4. In via eccezionale, qualora il periodo complessivo di mancato adempimento alle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non superi i tre anni e dietro apposita domanda, l'interessata può regolarizzare la propria posizione versando i contributi arretrati maggiorati dell'interesse legale e di una penalità pari al 50 per cento del contributo stesso.

5. Il contributo di cui al comma 1 non è dovuto per il periodo coperto da rapporto di lavoro dipendente o da attività lavorativa autonoma con contribuzione ai fini della maternità, nonché per i periodi comunque coperti da contribuzione per lo stesso titolo. Per dette persone non opera inoltre il limite di età del ventunesimo anno. L'obbligo di contribuzione decorre dal novantesimo giorno successivo alla data di cessazione della prestazione lavorativa.

6. Qualora la donna a favore della quale sono stati erogati uno o più assegni non ottemperi all'obbligo del versamento contributivo fino al compimento del quarantatreesimo anno di età, gli assegni stessi saranno revocati procedendo al recupero forzoso di tali somme.

Art. 12.

Domanda

1. L'assegno sarà erogato in unica soluzione entro e non oltre tre mesi dalla data della domanda, secondo le modalità che saranno stabilite dalla Giunta provinciale territorialmente competente.

2. In caso di decesso della madre entro il termine di cui al comma 1, l'assegno può essere richiesto dal padre esercente la patria potestà o, in sua assenza, dal tutore designato dal giudice tutelare.

Art. 13.

Cumulabilità dell'assegno

1. L'assegno è cumulabile con interventi di tipo assistenziale spettanti alla madre od al nucleo familiare in seguito alla nascita di figli od in seguito ad intervenuta adozione.

Capo II

ESTENSIONE DELL'ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE DI CUI ALLA LEGGE 13 MAGGIO 1988, N. 153

Art. 14.

Destinatari

1. Ai titolari dell'assegno al nucleo previsto dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 nonché ai richiedenti il cui nucleo familiare non superi i limiti di reddito previsti dall'art. 15, viene corrisposto un assegno di 50 mila mensili per il terzo ed ulteriori figli minorenni, o maggiorenni se studenti fino all'età di ventuno anni in caso di frequenza di una scuola secondaria di secondo grado o di una scuola di formazione professionale, e fino al ventiseiesimo anno di età qualora frequentino un istituto superiore o l'università e comunque nel limite della durata legale del corso di studi, purché conviventi ed a carico del richiedente.

2. Rientrano nel nucleo familiare, ai fini delle presenti disposizioni, oltre ai figli, gli equiparati, nonché i nipoti ed i fratelli e le sorelle che risultino orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito la pensione ai superstiti.

3. I figli ed equiparati disabili percepiscono l'assegno prescindendo dal limite di età e dalla composizione del nucleo.

4. Può ottenere l'assegno di cui al presente articolo un solo richiedente per nucleo, che sia cittadino residente in un comune della Regione da almeno tre anni.

5. L'assegno di cui al comma 1 integra l'assegno al nucleo previsto dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 ed è cumulabile con eventuali assegni familiari erogati da Istituti previdenziali.

Art. 15.

Limiti di reddito

1. L'assegno è corrisposto a condizione che il reddito del nucleo familiare del richiedente, compreso quello dei figli maggiorenni studenti o disabili, rientri nelle fasce fissate annualmente dalla Giunta regionale in base al numero dei componenti il nucleo e comunque in misura non superiore ai limiti stabiliti in campo nazionale maggiorati del 50 per cento.

2. Ai fini di cui al comma 1 viene preso in considerazione il reddito del nucleo familiare, conseguito nell'anno solare precedente la data della domanda, alla cui formazione concorrono tutti i redditi di cui al comma 9 dell'art. 2 del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

3. Le persone che esercitano attività lavorativa autonoma possono accedere alla provvidenza di cui all'articolo 14 qualora ne facciano domanda e versino annualmente alla Provincia autonoma territorialmente competente un contributo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, o dall'inizio dell'attività lavorativa autonoma, se successivo, ai sensi dell'art. 7.

Art. 16.

Domanda e documentazione

1. L'assegno previsto dall'articolo 14 viene erogato a domanda, con le modalità stabilite dalla Giunta provinciale territorialmente competente.

Art. 17.

Decorrenza dell'assegno

1. L'attribuzione dell'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

2. La misura dell'assegno potrà essere annualmente rideterminata dalla Giunta regionale, tenuto conto del disposto di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 7.

Capo III**ASSEGNO DI CURA****Art. 18.***Destinatari*

1. In armonia con le finalità previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è concesso, a favore del genitore che risulti in regola con la contribuzione ai sensi dell'articolo 21, e che abbia cura del proprio bambino, un assegno di cura fino al compimento del primo anno di vita del figlio. In caso di decesso di uno dei genitori prima del compimento dell'anno di vita del figlio, o di accertata impossibilità dello stesso di occuparsi direttamente del minore, l'assegno è corrisposto al coniuge o ad altro familiare che provveda alla cura del bambino.

2. L'assegno di cui al comma 1 spetta anche ai soggetti di età inferiore ai ventuno anni che abbiano comunicato l'adesione ai sensi dell'articolo 21. Compete inoltre a quelli di età superiore ai quarantatre anni che siano in regola con la contribuzione prevista.

3. L'assegno di cui al comma 1 è corrisposto a condizione che il soggetto richiedente, fino al primo anno di vita del figlio, non presti attività lavorativa autonoma o subordinata per un periodo complessivo superiore a settantadue giornate lavorative. Da tale acquisto si prescinde con riferimento ai nuclei familiari nei quali sia presente un solo genitore nonché a quelli dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni che operino in aziende in condizioni particolarmente sfavorite sul territorio regionale.

4. L'assegno compete al soggetto che abbia la cittadinanza italiana e risieda in un comune della regione Trentino-Alto Adige da almeno tre anni o sia coniugato con persona in possesso dei medesimi requisiti.

Art. 19.*Misura dell'assegno*

1. L'importo mensile dell'assegno è determinato in lire 300 mila.

2. L'assegno viene erogato dal quarto mese fino al compimento del primo anno di vita del bambino e non è cumulabile con altri eventuali interventi analoghi previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale.

3. L'entità dell'assegno di cui al comma 1 potrà essere rideterminata dalla giunta regionale tenuto conto del disposto di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 7.

Art. 20.*Documentazione richiesta*

1. L'assegno di cui all'articolo 18 è corrisposto a domanda da presentarsi alla Provincia autonoma territorialmente competente entro l'anno di vita del bambino, secondo le modalità indicate dalla rispettiva giunta provinciale.

Art. 21.*Contribuzione*

1. Entro novanta giorni dal compimento del ventunesimo anno di età, le persone interessate all'intervento previdenziale sono tenute a comunicare la propria adesione alla Provincia autonoma territorialmente competente, sottoscrivendo un impegno a versare annualmente il contributo previsto ai sensi dell'articolo 7, fino al compimento del quarantatreesimo anno d'età. Le persone interessate che hanno già superato il ventunesimo anno alla data di entrata in vigore della presente legge versano il contributo per gli anni residui.

2. L'adesione può essere comunicata dagli interessati anche antecedentemente al ventunesimo anno di età, al fine di acquisire le prestazioni previste dalla presente legge per il relativo periodo, versando i contributi ai sensi dell'art. 7. L'eventuale adesione di minorenni deve essere controfirmata da uno dei genitori o dal tutore.

3. Coloro che prestano attività lavorativa saltuaria ai sensi del comma 3 dell'articolo 18 sono tenuti, al fine di beneficiare dell'assegno di cura, a versare i contributi previsti dall'articolo 7. Si applicano altresì le norme di cui all'articolo 11, commi 3, 4, 5 e 6.

Art. 22.*Modalità di erogazione*

1. L'assegno di cui all'articolo 18 viene liquidato in rate bimestrali posticipate, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Capo IV**INDENNITÀ PER DEGENZA OSPEDALIERA DOVUTA A MALATTIA****Art. 23.***Indennità di degenza*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è corrisposta ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti negli elenchi del servizio contributi agricoli unificati, agli artigiani ed esercenti attività commerciali, iscritti alle gestioni speciali, ai liberi professionisti, iscritti ai rispettivi Albi, alle collaboratrici domestiche iscritte all'assicurazione generale obbligatoria presso l'Istituto Nazionale per la previdenza sociale, nonché alle casalinghe iscritte all'albo di cui alla presente legge, un'indennità giornaliera in caso di ricovero ospedaliero per malattia.

2. L'indennità compete ai soggetti di cui al comma 1 che non fruiscono di pensione diretta, non abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età, siano cittadini italiani e risiedano in un comune della Regione da almeno tre anni, oppure siano coniugati con persona in possesso dei medesimi requisiti.

3. L'indennità di cui al comma 1 non spetta per i primi quattro giorni di degenza e per degenze conseguenti a puerperio o infortunio.

Art. 24.*Misura dell'indennità di degenza*

1. La misura dell'indennità di degenza è determinata in lire 37 mila giornaliere.

2. L'indennità sarà annualmente rideterminata con provvedimento della Giunta regionale, tenuto conto del disposto di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 7.

3. L'indennità giornaliera viene erogata per un periodo massimo di sei mesi nell'anno solare, con esclusione delle giornate festive.

Art. 25.*Documentazione richiesta*

1. L'indennità di cui all'art. 23 viene erogata dalla Provincia autonoma competente su domanda, da presentarsi entro novanta giorni dalla dimissione o dal decesso, secondo le modalità stabilite dalla rispettiva Giunta provinciale.

Art. 26.*Modalità di erogazione*

1. L'indennità, nella misura prevista dall'articolo 24, viene erogata in unica soluzione. Per degenze superiori a trenta giorni la liquidazione dell'indennità può avvenire, a domanda, in più rate anticipate.

2. In caso di decesso, la domanda può essere presentata dal coniuge o da altro familiare convivente, secondo le modalità previste dall'articolo 25.

Art. 27.

Contribuzione

1. Le persone che intendono beneficiare dell'indennità di degenza devono versare alla Provincia autonoma competente un contributo annuo ai sensi dell'articolo 7. La contribuzione effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno dà diritto alla prestazione per l'anno successivo.

2. In fase di prima applicazione, ai fini della copertura per l'anno in corso, il contributo va versato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'entità del contributo di cui al comma 1 sarà annualmente rideterminata dalla Giunta regionale, tenuto conto del disposto di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 7.

Capo V

INDENNIZZO PER INFORTUNI DOMESTICI

Art. 28.

Finalità

1. Al fine di garantire un indennizzo in caso d'infurti domestici alle persone che svolgono lavoro casalingo, è istituita un'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta derivante dagli infurti medesimi.

2. L'indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con altre prestazioni o trattamenti previdenziali analoghi.

Art. 29.

Destinatari e misura dell'indennità per infurti domestici

1. Possono fruire della provvidenza di cui all'articolo 28 le persone casalinghe, iscritte all'Albo di cui all'articolo 8, che siano cittadine italiane e risiedano in un comune della Regione da almeno tre anni o siano coniugate con persona in possesso dei medesimi requisiti.

2. La misura dell'indennità è stabilita in lire 37 mila giornaliere e sarà rideterminata annualmente dalla giunta regionale.

3. L'indennità giornaliera non spetta per i primi quattro giorni di inabilità e viene erogata fino ad un massimo di sei mesi nell'anno solare, con esclusione delle giornate festive.

4. L'erogazione avviene a domanda da presentarsi entro dieci giorni dalla data dell'infurti e da certificarsi successivamente fino alla guarigione clinica accertata.

Art. 30.

Contribuzione

1. Le persone casalinghe interessate a beneficiare della provvidenza di cui al presente capo devono versare annualmente alla Provincia autonoma competente un contributo ai sensi dell'articolo 7. La contribuzione effettuata entro il 31 dicembre dà diritto alla prestazione per l'anno successivo.

2. In fase di prima applicazione, ai fini della copertura per l'anno in corso, il contributo va versato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'entità del contributo di cui al comma 1 sarà annualmente rideterminata dalla Giunta regionale tenuto conto del disposto di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 7.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 31.

Norma finale

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati fino a quando con legge dello Stato non saranno stabilite analoghe provvidenze.

Art. 32.

Relazione annuale

1. La giunta regionale presenta annualmente al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento della spesa della presente legge.

Art. 33.

Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione ed in deroga alle disposizioni di cui alla presente legge, le prestazioni previste dagli articoli 10, 14, 18, 23 e 28 sono concesse per tutti gli eventi verificatisi nel periodo dal 1° gennaio 1992 alla data di entrata in vigore della presente legge, su domanda da presentarsi alla Provincia autonoma territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima. La relativa documentazione sarà prodotta secondo le modalità previste dalle Province autonome per i singoli interventi.

2. Le persone che intendono beneficiare delle provvidenze di cui al comma 1 devono versare le contribuzioni previste per le singole prestazioni richieste, ai sensi dell'articolo 7. Tale contribuzione è valida per tutto l'anno in corso.

3. Per il primo anno di vigenza della presente legge, i contributi sono così determinati:

a) da parte dei soggetti in possesso dei requisiti per essere assistiti con il minimo vitale garantito dall'ente pubblico è dovuto un contributo fisso di lire 10 mila annuali per ciascun intervento richiesto, ad eccezione del contributo di cui all'articolo 15 che è fissato in lire 100 mila;

b) da parte dei soggetti appartenenti ad un nucleo familiare avente un reddito nei limiti massimi previsti per la concessione del minimo vitale, aumentati del 30 per cento, è dovuto un contributo di lire 15 mila annuali per ciascun intervento richiesto, ad eccezione del contributo di cui all'articolo 15 che è fissato in lire 150 mila;

c) da parte dei soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito maggiore di quello di cui alla fascia precedente, ma non superiore a lire 11 milioni pro capite, è dovuto un contributo di lire 36 mila annuali per ciascun intervento richiesto, ad eccezione del contributo di cui all'articolo 15 che è fissato in lire 200 mila;

d) da parte dei soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito pro capite superiore a lire 11 milioni ma non superiore a lire 16 milioni è dovuto un contributo di lire 100 mila annuali per ciascun intervento richiesto, ad eccezione del contributo di cui all'articolo 15 che è fissato in lire 400 mila;

e) da parte dei soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito pro capite superiore a lire 16 milioni ma non superiore a lire 24 milioni è dovuto un contributo di cui all'art. 15 che è fissato in lire 400 mila;

f) da parte dei soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito pro capite superiore a lire 24 milioni è dovuto un contributo di lire 700 mila annuali per ciascun intervento richiesto, ad eccezione del contributo di cui all'articolo 15 che è fissato in lire 1 milione 500 mila.

Tali contributi, con riferimento all'anno in corso, saranno versati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 34.

Norma finanziaria

1. All'onere per l'attuazione della presente legge, valutato in lire 50 miliardi in ragione d'anno, si provvede per l'esercizio 1992 mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1992.

2. All'onere relativo agli esercizi successivi si provvederà con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 7 e nei limiti previsti dall'art. 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10 concernente «Norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della Regione».

3. Con legge di bilancio, l'importo di cui ai commi 1 e 2 viene annualmente ripartito fra le Province autonome di Trento e Bolzano.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 24 maggio 1992

ANDREOLLI

Visto: Il Commissario del governo per la provincia di Trento: CAUTABIANO
92R0587

Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 13 gennaio 1992, n. 1.

Norme sull'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 4 del 28 gennaio 1992)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

ORDINAMENTO E ATTRIBUZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE SANITARIA

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica, in particolare per quanto attiene:

- a) alla ripartizione delle singole funzioni all'interno dell'ordinamento sanitario provinciale;
- b) all'educazione sanitaria;
- c) alla vigilanza igienico-sanitaria e amministrativa;
- d) alla tutela sanitaria delle attività sportive;
- e) alla medicina legale.

2. La presente legge non trova applicazione nei settori di igiene veterinaria, ambientale e di igiene industriale, già disciplinati da specifiche leggi provinciali di settore.

Capo II

EDUCAZIONE SANITARIA

Art. 2.

Finalità

1. L'educazione sanitaria viene attuata con attività informative continue e programmate rivolte alla popolazione, singolarmente o in gruppi e, in particolare, alla popolazione in età evolutiva.

2. Ciascun operatore sanitario deve contribuire allo sviluppo di una coscienza sanitaria e all'individuazione e all'eliminazione dei fattori di rischio, nonché all'uso appropriato dei servizi sanitari.

3. Le farmacie prestano la loro collaborazione alle iniziative promosse ed attuate dalle unità sanitarie locali e dalla Provincia, nel campo della prevenzione, dell'educazione sanitaria, secondo quanto previsto dagli accordi nazionali. In particolare, le farmacie collaborano alle iniziative volte a favorire un atteggiamento consapevole da parte dei cittadini nell'uso dei farmaci.

4. La giunta provinciale, su proposta dell'assessore competente in materia di sanità, e l'unità sanitaria locale dispongono interventi di educazione sanitaria nell'ambito territoriale di rispettiva competenza.

Capo III

COMPETENZE PROVINCIALI

Art. 3.

Funzioni degli organi provinciali

1. La giunta provinciale:

a) approva gli atti di programmazione e di organizzazione nei settori indicati nell'art. 1, ed emana direttive alle unità sanitarie locali;

b) istituisce corsi di formazione e aggiornamento per il personale addetto ai servizi sanitari, fatte salve le competenze delle unità sanitarie locali secondo la vigente normativa;

c) autorizza l'apertura e l'esercizio di farmacie, l'apertura, l'ampliamento, la trasformazione e l'esercizio di case di cura, di stabilimenti termali, di ambulatori di terapia fisica, di laboratori di analisi e di radio-diagnostica, e la relativa pubblicità;

d) decide i ricorsi in materia sanitaria, fatti salvi quelli attribuiti alla competenza di organi collegiali specifici;

e) dispone la nomina di organi collegiali sanitari di interesse provinciale, demandata dalla vigente normativa al medico provinciale;

f) determina con proprio regolamento i requisiti dei reparti di terapia fisica ed affini, nonché dei bagni all'interno di strutture ricettive;

g) determina con proprio regolamento le norme igieniche riguardanti la manipolazione e la somministrazione di alimenti negli alpeggi.

2. L'assessore provinciale competente in materia di sanità, sentito il responsabile del servizio di igiene e sanità dell'unità sanitaria locale territorialmente competente:

a) autorizza l'esercizio dei laboratori e stabilimenti per la produzione, la preparazione ed il conferimento delle sostanze alimentari di origine vegetale;

b) autorizza l'esercizio di stabilimenti che trattano latte e prodotti derivanti, sostanze alimentari miste di origine prevalentemente vegetale, e di carattere dolciario;

c) autorizza l'uso di cisterne e di altri contenitori adibiti al trasporto di sostanze alimentari sfuse a mezzo di veicoli;

d) autorizza l'uso di veicoli adibiti al trasporto di alimenti surgelati per la distribuzione ai dettaglianti;

e) rilascia le autorizzazioni, i nulla osta, le licenze, i benestare ed i provvedimenti similari, in materia di igiene e sanità, previsti dalla vigente normativa e non espressamente riservati alla competenza della giunta provinciale.

3. L'assessore provinciale competente in materia di sanità può delegare al direttore dell'ufficio affari amministrativi dell'igiene e sanità pubblica l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettere c) e d).

4. L'assessore provinciale competente in materia di sanità verifica ed accetta l'attuazione dei programmi e delle direttive della giunta provinciale, vigila sul funzionamento dei presidi e dei servizi sanitari e sul regolare utilizzo dei mezzi finanziari.

5. Fatti salvi i ricorsi innanzi all'autorità giudiziaria previsti dalla vigente normativa statale, contro le ordinanze applicative di sanzioni amministrative in materia di igiene e sanità è ammesso ricorso gerarchico alla giunta provinciale, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione dell'ordinanza.

Art. 4.

Comitato provinciale per i laboratori di analisi

1. È istituito il comitato provinciale tecnico per i laboratori privati di analisi, che svolge i compiti previsti dall'art. 19 della legge provinciale 7 dicembre 1982, n. 39, nei confronti dei laboratori privati di analisi.

2. Il comitato è composto:

a) dall'assessore provinciale competente in materia di sanità, che lo presiede, o da un suo delegato;

b) dal direttore della sezione medica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

c) dal direttore della sezione chimica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

d) da un primario di laboratorio ospedaliero di analisi;

e) da un direttore di laboratorio di analisi convenzionato con il servizio sanitario provinciale;

f) da un medico del servizio per l'igiene e la sanità pubblica di una unità sanitaria locale della provincia;

g) da un rappresentante dell'ordine dei biologi;

h) da un rappresentante dell'ordine dei fisici;

i) dal direttore dell'ufficio provinciale affari amministrativi per l'igiene e la sanità pubblica, o suo sostituto;

j) dal direttore dell'ufficio provinciale distretti e servizi zonali, o suo sostituto.

3. Il comitato è validamente costituito alla presenza dei due terzi dei componenti, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 5.

Comitato provinciale per l'igiene alimentare

1. È istituito il comitato provinciale per l'igiene alimentare, che svolge funzioni di coordinamento per la prevenzione e la repressione delle frodi e delle sofisticazioni nella lavorazione e nel commercio dei prodotti alimentari.

2. Il comitato è composto:

a) dall'assessore provinciale competente in materia di sanità, o suo delegato, che lo presiede;

b) dai responsabili dei servizi per l'igiene e la sanità pubblica delle unità sanitarie locali, o loro delegati;

c) dal direttore del servizio veterinario provinciale;

d) dal direttore del laboratorio chimico provinciale;

e) dal responsabile del servizio veterinario multizonale dell'unità sanitaria locale centro-sud;

f) dal direttore della sezione suolo ed alimenti del laboratorio chimico provinciale;

g) dal direttore dell'ufficio provinciale affari amministrativi per l'igiene e la sanità pubblica;

h) dal direttore dell'istituto zooprofilattico provinciale, o suo sostituto;

i) dal direttore della sezione medica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi, o suo sostituto;

j) da un rappresentante delle associazioni dei consumatori operanti nel territorio provinciale, scelto una terna di nominativi proposti dalle stesse;

k) da un rappresentante della camera di commercio.

3. Il comitato è validamente costituito alla presenza dei due terzi dei componenti, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 6.

Commissioni provinciali sanitarie

1. È istituita la commissione provinciale per l'esame dei ricorsi in materia di idoneità alla pratica sportiva agonistica, composta da:

a) un medico specialista o docente universitario in medicina dello sport, con funzioni di presidente;

b) un medico specialista in medicina interna o disciplina equipollente;

c) un medico specialista in cardiologia;

d) un medico specialista in ortopedia;

e) un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni, addetto alle unità sanitarie locali.

2. È istituita la commissione provinciale per l'esame dei ricorsi in materia di medicina legale, composta da:

a) un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni, con funzioni di presidente;

b) un medico specialista o esperto in medicina legale e delle assicurazioni;

c) un medico specialista in una branca clinica.

3. È istituita la commissione provinciale per l'esame dei ricorsi contro le decisioni della commissione multizonale di cui alla legge provinciale 19 agosto 1988, n. 37, per l'accertamento delle condizioni psico-fisiche e psico-tecniche per il conseguimento o il rinnovo della patente di guida, da parte delle categorie di persone indicate nell'art. 81, comma 4, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sostituito da ultimo dall'art. 4 della legge 18 marzo 1988, n. 111, composta da tre medici delle aree funzionali e organizzative «igiene e sanità pubblica», «ospedali e strutture zonali», «territorio e servizi zonali» in servizio presso le unità sanitarie locali o presso la provincia, di cui uno con funzioni di presidente. Per le decisioni riguardanti i mutilati e i minorati fisici, la commissione è integrata da un medico appartenente ai servizi della riabilitazione, e da un ingegnere addetto all'ufficio tecnico provinciale trasporti su strada.

4. Le commissioni di cui ai commi 1, 2 e 3, sono validamente costituite alla presenza di tutti i componenti e le decisioni sono validamente adottate con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti.

5. I diritti per gli accertamenti della commissione provinciale di cui al comma 3 e multizonale di cui alla legge provinciale n. 37/88, secondo la vigente tariffa, sono versati rispettivamente alla provincia e alla unità sanitaria locale centro-sud.

6. Per ciascun componente delle commissioni di cui ai commi 1, 2 e 3, con esclusione del presidente della commissione di cui al comma 1, e per ciascun componente della commissione ricorsi di cui all'art. 14 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, è nominato un supplente.

Art. 7.

Commissioni distrettuali per i cimiteri

1. Sono istituite le commissioni distrettuali per i cimiteri, che esprimono parere vincolante sui progetti di ampliamento, riduzione e soppressione dei cimiteri esistenti, e di costruzione di nuovi, con sede presso ciascuna unità sanitaria locale.

2. La commissione è composta:

a) dal responsabile del servizio per l'igiene e la sanità pubblica dell'unità sanitaria locale, nel cui ambito territoriale si trova il cimitero, o suo sostituto, con funzioni di presidente;

b) dal direttore dell'ufficio provinciale di urbanistica, territorialmente competente, o suo sostituto;

c) da un geologo, addetto al servizio geologico provinciale, o libero professionista, designato dal rispettivo consiglio dell'ordine;

d) dal medico igienista distrettuale;

e) dal sindaco, o assessore suo delegato, territorialmente competente.

3. Le commissioni sono validamente costituite alla presenza di tutti i competenti e le decisioni sono validamente adottate con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

4. Le commissioni, nell'esercizio delle loro funzioni tecnico-consultivo, costituiscono il consiglio provinciale di sanità.

Art. 8.

Disposizioni generali per gli organi consultivi provinciali

1. Le funzioni di segretario degli organi collegiali di cui agli articoli da 4 a 7, sono svolte da un funzionario provinciale di qualifica funzionale non inferiore alla VI.

2. Gli organi collegiali di cui agli articoli da 4 a 7, sono nominati dalla giunta provinciale e rimangono in carica per la durata della legislatura nel corso della quale è intervenuta la nomina stessa.

3. La composizione degli organi collegiali di cui agli articoli da 4 a 6 deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, fatta salva la possibilità di accesso agli appartenenti al gruppo linguistico ladino.

4. La composizione delle commissioni distrettuali di cui all'art. 7 deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti nel territorio di competenza dell'unità sanitaria locale interessata, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, fatta salva la possibilità di accesso agli appartenenti al gruppo linguistico ladino.

5. Il presidente degli organi collegiali di cui agli articoli da 4 a 7, può avvalersi della consulenza di esperti esterni per specifiche problematiche all'esame degli organi stessi.

6. Ai componenti degli organi collegiali di cui agli articoli da 4 a 7, sono corrisposti, in quanto spettano, il trattamento economico e di missione previsto dalla vigente normativa provinciale.

Capo IV

COMPETENZE DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI

Art. 9.

Servizio per l'igiene e la sanità pubblica

1. Le unità sanitarie locali adempiono alle funzioni di contenuto igienico-sanitario tramite il servizio per l'igiene e la sanità pubblica.

2. Il servizio è diretto da un medico in posizione funzionale apicale nella disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica. In mancanza di candidati in possesso del suddetto requisito, l'unità sanitaria locale può, a titolo provvisorio, assegnare le funzioni di responsabile ad altro medico che sia possibilmente in possesso della specializzazione in igiene.

3. In caso di immediato pericolo per la salute pubblica, il responsabile del servizio, o il medico igienista del distretto, dispongono gli interventi cautelari provvisori e propongono al sindaco o al presidente della giunta provinciale l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza. I provvedimenti cautelari decadono qualora non siano convalidati dal sindaco o dal presidente della giunta provinciale, entro le successive 72 ore.

4. Per eventuali interventi aventi carattere di urgenza, le unità sanitarie locali assicurano un servizio di reperibilità tramite il personale di vigilanza e di ispezione.

5. Il servizio di reperibilità può avvalersi dell'opera di medici convenzionati, oltre che dei medici del ruolo sanitario provinciale.

6. Con riferimento all'esercizio delle funzioni previste dal comma 1 e dall'art. 10, i compiti che il vigente regolamento di polizia mortuaria assegna al coordinatore dei servizi sanitari dell'unità sanitaria locale sono esercitati dal responsabile del servizio per l'igiene e sanità pubblica della medesima unità sanitaria locale, che può avvalersi del personale medico, nonché di vigilanza e di ispezione, operante alle sue dipendenze funzionali.

7. Il responsabile del servizio per l'igiene e la sanità pubblica autorizza l'apertura e l'esercizio di sezioni specializzate e di punti di prelievo di laboratorio di analisi della rispettiva unità sanitaria locale.

Art. 10.

Vigilanza igienico-sanitaria

1. La vigilanza igienico-sanitaria viene esercitata dal servizio per l'igiene e la sanità pubblica delle unità sanitarie locali, alle cui dipendenze funzionali è posto il personale di vigilanza e di ispezione.

2. In particolare, sono soggetti alla vigilanza, per quanto attiene al rispetto dei requisiti igienico-sanitari:

a) gli edifici, gli stabili e gli impianti, ai sensi della vigente normativa;

b) la produzione, la manipolazione e il trasporto, il deposito, il commercio, la conservazione, la somministrazione, la vendita degli alimenti, delle bevande e dei relativi additivi, coloranti, surrogati e succedanei;

c) gli insediamenti urbani e le collettività;

d) gli istituti pubblici e privati di istruzione di ogni ordine e grado;

e) le attività sportive;

f) le farmacie, salvo quanto è disposto dalla legge provinciale 17 novembre 1988, n. 48;

g) l'esercizio delle professioni e delle arti sanitarie;

h) la pubblicità in materia sanitaria;

i) la produzione, la manipolazione e la vendita dei presidi sanitari e degli anticrittogamici, nonché dei cosmetici;

j) le strutture sanitarie pubbliche extraospedaliere e le strutture sanitarie private;

k) gli istituti penitenziari;

l) gli stabilimenti termali e quelli di produzione di acque minerali naturali e artificiali;

m) gli stabilimenti aperti al pubblico, in cui si svolge un'attività di carattere assistenziale, ricreativo o sportivo;

n) le attività di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, da chiunque svolte;

o) la produzione e il commercio dei prodotti dietetici e degli alimenti della prima infanzia;

p) il servizio trasporto infermi con riguardo ai mezzi e alle attrezzature;

q) la profilassi delle malattie infettive e diffuse;

r) le indagini epidemiologiche su base locale;

s) gli interventi di educazione sanitaria;

t) le attività di igiene e polizia mortuaria.

3. I servizi per l'igiene e la sanità pubblica delle unità sanitarie locali prestano attività di consulenza in favore dell'amministrazione provinciale, a richiesta degli assessori provinciali, per gli ambiti di rispettiva competenza.

4. Negli ospedali pubblici la vigilanza igienico-sanitaria viene esercitata dal direttore sanitario della struttura ospedaliera.

5. Il servizio per l'igiene e la sanità pubblica dell'unità sanitaria locale provvede alle contestazioni, alle comunicazioni e alle denunce all'autorità giudiziaria, delle violazioni delle norme igienico-sanitarie.

6. Il servizio per l'igiene e la sanità pubblica dell'unità sanitaria locale espleta gli incombenzi relativi alle richieste di revisione di analisi, attinenti alla produzione delle sostanze alimentari.

7. Nello svolgimento delle funzioni di vigilanza nel settore degli alimenti e delle bevande, le unità sanitarie locali possono stabilire, mediante convenzione da stipularsi sulla base di schemi-tipo approvati dalla Giunta provinciale, rapporti di collaborazione con le associazioni volontarie dei consumatori.

Art. 11.

Personale addetto alla vigilanza

1. Il personale di vigilanza ed ispezione dell'unità sanitaria locale svolge, istituzionalmente, funzioni di polizia amministrativa sanitaria a tutela della salute pubblica ed opera alle dipendenze funzionali del medico responsabile del servizio per l'igiene e la sanità pubblica.

2. Nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni ad esso conferite, il personale di vigilanza e di ispezione svolge, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.

3. Le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria sono svolte altresì dal personale cui sono attribuiti compiti di vigilanza e di ispezione, inerenti all'igiene, alla sanità pubblica e alla polizia veterinaria, per le quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.

4. Al personale di cui ai commi 2 e 3 è rilasciata dall'unità sanitaria locale di appartenenza una tessera personale di riconoscimento nella quale sono indicate la qualifica e le funzioni. La tessera ha validità quinquennale, salva una minore durata in relazione alla scadenza del rapporto di impiego o di servizio.

5. Il presidente della Giunta provinciale, sulla base delle indicazioni pervenute dalle unità sanitarie locali, richiede al Commissario del Governo l'attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria al personale addetto alle funzioni di vigilanza e di ispezione sanitaria.

6. Con le stesse modalità di cui ai commi 4 e 5, sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria agli operatori tecnici addetti a compiti di accalappiamento cani.

Art. 12.

Obbligo di denuncia o di comunicazione

1. Le notificazioni o comunicazioni sanitarie, delle quali è prescritto l'invio a organi o uffici quali pubblici che siano cessati dalle funzioni o che siano stati soppressi a norma di legge, sono rivolte al servizio per l'igiene e la sanità pubblica dell'unità sanitaria locale territorialmente competente.

2. Le denunce nominative relative alle malattie infettive sono trasmesse al servizio per l'igiene e la sanità pubblica dell'unità sanitaria locale territorialmente competente, con spese a carico della stessa.

3. Le unità sanitarie locali sono tenute a fornire ogni notizia utile agli uffici di sanità di confine, ai fini di una reciproca collaborazione nelle funzioni di profilassi internazionale e di sanità pubblica, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro della sanità 2 maggio 1985.

Art. 13.

Medico igienista distrettuale

1. Le funzioni di igiene e sanità pubblica e di medicina legale, nell'ambito del distretto o di uno o più comuni del distretto, o nell'ambito di due o più distretti, sono svolte da medici nominati dall'unità sanitaria locale.

2. I medici di cui al comma 1 assumono la qualifica di medici igienisti di distretto, ed operano alle dipendenze funzionali del responsabile del servizio per l'igiene e la sanità pubblica dell'unità sanitaria locale. Ad essi spetta il compenso di cui all'articolo 2 della legge provinciale 22 novembre 1988, n. 51.

3. Nel regolamento di esecuzione, da emanarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la formazione delle graduatorie relative al conferimento delle funzioni di medico igienista di distretto.

4. Negli organi collegiali e nell'attività consultiva, previsti dalla vigente normativa, l'ufficiale sanitario del comune è sostituito dal medico igienista di distretto.

Art. 14.

Funzioni distrettuali di igiene e medicina legale

1. Il medico igienista di distretto:

a) svolge la vigilanza igienica sugli edifici, sugli insediamenti urbani e sulle strutture utilizzate dalla collettività;

b) esegue accertamenti preliminari in caso di documentati inconvenienti igienici denunciati da parte dei cittadini o su richiesta del sindaco, e ne riferisce al medesimo o al responsabile del servizio, qualora occorra adottare provvedimenti cautelari o repressivi;

c) effettua i sopralluoghi e rilascia i pareri igienico-sanitari ai fini delle autorizzazioni, dei nulla osta, delle licenze e dei provvedimenti similari, previsti dalla vigente normativa;

d) cura la profilassi delle malattie diffuse comprese le vaccinazioni obbligatorie o raccomandate, avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'area funzionale organizzativa «territorio e servizi zonali»;

e) denuncia al responsabile del servizio zonale per l'igiene e la sanità pubblica le situazioni di emergenza epidemiologica e coordina la raccolta di informazioni relative alle caratteristiche epidemiologiche nell'area affidatagli;

f) vigila sulle strutture e attrezzature scolastiche, compresi i convitti e le refezioni, sulle colonie ed i campeggi, nonché su tutte le manifestazioni ed attività di interesse collettivo;

g) cura l'attività di polizia mortuaria e gli accertamenti necroscopici;

h) rilascia le attestazioni e le certificazioni medico legali;

i) rilascia le certificazioni sanitarie riguardanti le patenti di guida, eccetto quelle di competenza della commissione provinciale.

2. Il medico igienista di distretto può avvalersi del personale di vigilanza e di ispezione dell'unità sanitaria locale, di intesa con il responsabile del servizio.

Capo V

COMPETENZE DEL COMUNE

Art. 15.

Autorità sanitaria locale

1. Il sindaco è l'autorità sanitaria locale cui compete l'emanazione di tutti i provvedimenti in materia di igiene e sanità pubblica che comportino, secondo le vigenti disposizioni, l'esercizio di poteri autorizzativi, concessivi o prescrittivi, ivi compresi quelli già di competenza dell'ufficiale sanitario o del medico provinciale, che non rientrano nelle competenze riservate alla Provincia.

2. Il sindaco, in particolare:

a) emette le ordinanze per accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori e cura gli adempimenti amministrativi successivi, secondo la vigente normativa;

b) emette le ordinanze per la disciplina delle attività rumorose, secondo la vigente normativa;

c) autorizza l'esercizio delle attività di barbiere, di parrucchiere e affini;

d) rilascia l'autorizzazione sanitaria preventiva dei mezzi adibiti al trasporto terrestre di alimenti nel solo ambito del territorio comunale, fatto salvo quanto diversamente previsto per i trasporti di carni;

e) rilascia le autorizzazioni per gli scarichi nel suolo e nel sottosuolo, nei limiti e con l'osservanza della vigente normativa;

f) rilascia le autorizzazioni per i pubblici esercizi, per le autorimesse, per i negozi, per gli affittacamere e simili;

g) rilascia le autorizzazioni per il trasporto di salme da comune a comune, e adotta i provvedimenti di polizia mortuaria previsti dalla vigente normativa;

h) autorizza l'apertura di ambulatori medico-chirurgici;

i) autorizza la pubblicità relativa agli ambulatori e alle professioni sanitarie;

j) rilascia la licenza per la vendita di strumenti sanitari, di apparecchi e di presidi medico-chirurgici di qualsiasi specie;

l) vidima i registri relativi alle sostanze stupefacenti e psicotrope, secondo la vigente normativa;

m) segnala al servizio per l'igiene e la sanità pubblica dell'unità sanitaria locale i fatti di rilevanza igienico-sanitaria.

3. Il sindaco adotta i provvedimenti nelle materie di cui ai commi 1 e 2, sentito il parere dei competenti servizi dell'unità sanitaria locale, o su proposta dei medesimi.

4. Il personale del servizio per l'igiene e la sanità pubblica delle unità sanitarie locali informa il sindaco su tutto quanto abbia connessione con la tutela della salute pubblica nel territorio comunale o presenti situazioni di emergenza o di rischio e gli fornisce la necessaria assistenza e consulenza tecnica.

Art. 16.

Regolamenti locali di igiene

1. I regolamenti locali di igiene e sanità e di polizia veterinaria sono adottati sentito il parere del responsabile del servizio di igiene e sanità pubblica territorialmente competente.

TITOLO II

TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE

Capo I

Art. 17.

Finalità

1. Il servizio sanitario provinciale provvede all'igiene e alla tutela sanitaria delle attività sportive, nonché all'educazione sanitaria motoria e sportiva della popolazione, quale mezzo di promozione, di mantenimento e di recupero della salute psico-fisica, nonché di prevenzione delle condizioni morbose.

2. Gli interventi di igiene sportiva sono rivolti:

a) a tutti i cittadini, per quanto attiene alla promozione dell'educazione sanitaria motoria e sportiva;

b) ai giovani in età evolutiva;

c) a coloro che praticano attività sportive a carattere motorio-formativo, sportivo-ricreativo o riabilitativo, organizzate da istituzioni sportive o da comuni, da federazioni sportive, da enti di promozione sportiva, da organi scolastici o da altri organismi pubblici;

d) a coloro che praticano o intendono praticare attività sportive agonistiche in forma dilettantistica, semiprofessionistica o professionistica.

3. Le unità sanitarie locali, nell'ambito delle proprie competenze e delle indicazioni della programmazione provinciale, assicurano:

a) la promozione e l'attuazione dell'educazione sanitaria relativa alla pratica dell'attività agonistica;

b) l'accertamento e la certificazione dell'idoneità alle attività fisico-sportive non agonistiche;

c) l'accertamento e la certificazione dell'idoneità alle attività sportive agonistiche;

d) l'effettuazione delle vaccinazioni e le relative certificazioni obbligatorie per lo svolgimento delle attività sportive;

e) la vigilanza igienico-sanitaria degli impianti sportivi di interesse collettivo, qualunque sia la forma di accesso, ad esclusione delle private dimore;

f) il controllo antidoping.

Art. 18.

Interventi delle unità sanitarie locali

1. Gli interventi di cui all'articolo 17 sono svolti dai servizi delle aree funzionali e organizzative «igiene e sanità pubblica», e «territorio e servizi zonali».

2. Il servizio di medicina sportiva espleta le seguenti funzioni:

a) attività di coordinamento e di promozione degli interventi dei medici e delle strutture in materia di tutela sanitaria delle attività sportive;

b) accertamenti e certificazioni di idoneità per attività sportive agonistiche e gestione dell'archivio di tutti gli atleti idonei e non idonei, nonché delle società sportive aventi sede nel rispettivo territorio;

c) accertamenti e certificazioni di idoneità per i cittadini eventualmente inviati dai sanitari cui competono gli adempimenti riguardanti le attività sportive non agonistiche;

d) interventi tecnici e di consulenza ai fini del riconoscimento dell'idoneità specifica a singole discipline sportive.

3. Il servizio per l'igiene e la sanità pubblica espleta le seguenti funzioni:

a) promozione di iniziative di educazione sanitaria relative alla pratica sportiva;

b) vaccinazioni e relative certificazioni per lo svolgimento di attività sportive;

c) le funzioni di cui al comma 2, con esclusione degli accertamenti e certificazioni di idoneità per attività sportive agonistiche, nel caso che l'unità sanitaria locale non disponga di un servizio di medicina sportiva.

4. I medici di medicina generale e gli specialisti pediatri di libera scelta convenzionati, nell'ambito degli accordi collettivi:

a) attuano iniziative di educazione sanitaria nel settore;

b) accertano e certificano l'idoneità per le attività sportive non agonistiche.

Art. 19.

Ricorso contro gli accertamenti

1. Qualora venga accertata la mancanza o la perdita dell'idoneità alla pratica agonistica sportiva, il servizio di medicina sportiva comunica tempestivamente all'interessato l'esito dell'esame.

2. L'interessato può presentare, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, ricorso alla commissione provinciale di cui all'articolo 6, comma 1. Il presidente della commissione comunica all'interessato, con un preavviso di almeno 15 giorni, la data della riunione collegiale.

3. Nel corso del procedimento l'interessato può farsi assistere da un medico di fiducia.

Art. 20.

Controlli antidoping

1. Il responsabile dell'area funzionale ed organizzativa «igiene e sanità pubblica» dell'unità sanitaria locale territorialmente competente, può disporre prelievi, prima e dopo le gare, di campioni valendosi preferibilmente di medici del servizio di medicina sportiva.

2. I campioni prelevati sono inoltrati ai laboratori autorizzati che eseguono le relative analisi, previa comunicazione all'interessato, che può assistere alle analisi stesse anche tramite esperto di propria fiducia.

3. I medici incaricati dei prelievi indicati nel comma 1, durante l'espletamento delle relative funzioni sono ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099.

4. Le spese per gli esami e le analisi relative ai controlli non disposti d'ufficio, sono a carico dell'ente organizzatore della competizione sportiva.

Art. 21.

Adempimenti degli enti organizzatori

1. Le istituzioni sportive sono tenute a subordinare il tesseramento agonistico e la partecipazione alle attività agonistiche e non agonistiche, agli accertamenti ed alle certificazioni di idoneità previsti dalle vigenti norme.

2. Gli enti organizzatori di manifestazioni sportive sono tenuti ad assicurare, a proprie spese, i servizi di assistenza e di pronto soccorso previsti dai regolamenti delle federazioni sportive nazionali ed internazionali, o dalla vigente normativa.

3. Gli enti organizzatori di manifestazioni aperte al pubblico, concernenti attività sportivo-ricreative, sono tenuti ad assicurare, a proprie spese, i servizi di igiene e di pronto soccorso.

Art. 22.

Aggiornamento e qualificazione professionale

1. Allo scopo di assicurare un'adeguata formazione del personale che opera nel settore dell'educazione sanitaria motoria e sportiva, della tutela sanitaria delle attività sportive e della medicina dello sport, la Giunta provinciale promuove l'organizzazione di corsi periodici per la qualificazione e aggiornamento del personale medico e tecnico sanitario interessato, nonché corsi di aggiornamento per istruttori ed allenatori nelle relative discipline all'educazione sanitaria e alla tutela dell'attività sportiva.

TITOLO III

MEDICINA LEGALE

Capo I

Art. 23.

Attività di medicina legale

1. Le unità sanitarie locali esercitano le attività di medicina legale nell'ambito dell'area funzionale ed organizzativa «igiene e sanità pubblica», e tramite il medico igienista di distretto.

2. Il servizio per l'igiene e la sanità pubblica o il servizio di medicina legale delle unità sanitarie locali esercitano in particolare le seguenti funzioni:

a) accertamento dell'idoneità generica e specifica al lavoro e dell'incapacità temporanea al lavoro per malattia o infortunio dei lavoratori dipendenti del settore privato;

b) accertamento dell'idoneità generica e specifica alle mansioni lavorative e dell'incapacità temporanea al servizio per infermità dei dipendenti degli enti pubblici, ferme restando le competenze statali ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

c) giudizio di invalidità permanente dei dipendenti di enti pubblici - anche locali - e di dispensa dal servizio;

d) accertamento di idoneità o di invalidità temporanea o permanente, previsto da leggi o regolamenti dello Stato, della Regione o della Provincia, esclusi quelli relativi agli invalidi civili, ai ciechi ed ai sordomuti;

e) assistenza sanitaria in favore di invalidi civili di guerra, per servizio ed altre categorie protette al fine della concessione di protesi e soggiorni climatici;

f) accertamenti e autorizzazioni riguardanti le cure termali e le prestazioni sanitarie integrative;

g) prestazioni medico-legali su richiesta della direzione sanitaria dell'ospedale nonché dei responsabili di altri servizi dell'unità sanitaria locale;

h) prestazioni di medicina legale, su richiesta di enti pubblici o di privati;

i) ogni altra prestazione e certificazione medico-legale di interesse pubblico, fatte salve le competenze del distretto sanitario.

3. I sanitari del settore medico-legale dell'unità sanitaria locale possono erogare prestazioni specialistiche a richiesta di privati, di società assicurative, di aziende e di enti pubblici e privati entro i limiti stabiliti dagli accordi nazionali unici di lavoro per il personale sanitario.

4. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'unità sanitaria locale Centro-Sud istituisce per il proprio ambito territoriale un servizio di medicina legale che fa parte dell'area funzionale ed organizzativa «igiene e sanità pubblica». Il servizio è diretto da un dirigente sanitario della posizione funzionale apicale nella disciplina di medicina legale e delle assicurazioni ed è dotato di una pianta organica, da istituire con delibera dell'unità sanitaria locale, composta da un dirigente sanitario della posizione funzionale anzidetta e da altri posti da scorporare dalla pianta organica del servizio-igiene e sanità pubblica. Al servizio possono essere affidate dalla Giunta provinciale competenze multizonali.

Art. 24.

Accertamento della compatibilità delle invalidità con le mansioni lavorative

1. Il collegio medico previsto dall'articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente il collocamento obbligatorio dei lavoratori, è nominato dall'unità sanitaria locale Centro-Sud, ha competenza per l'intero territorio provinciale ed è composto da:

a) un medico del servizio di medicina legale dell'unità sanitaria locale Centro-Sud, con funzioni di presidente;

b) un medico del servizio multizonale di medicina del lavoro;

c) un medico designato dalle associazioni dei datori di lavoro;

d) un medico designato dalle associazioni, dalle opere o dagli enti di cui all'articolo 15 della legge n. 482/68, e dalle analoghe istituzioni a carattere provinciale;

e) un medico designato dal centro multizonale per la riabilitazione dei minorati fisici e psichici;

f) un medico specialista in discipline neurologiche o psichiatriche, limitatamente ai casi che riguardano persone affette da malattie psichiche.

2. Per ciascun membro effettivo è nominato un supplente; le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'unità sanitaria locale. Il collegio è rinnovato ogni triennio. Qualora le designazioni di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), non pervengano entro 60 giorni dalla data della richiesta, l'unità sanitaria locale provvede d'ufficio alla nomina del collegio, tenuto conto di quelle eventualmente pervenute.

3. Il lavoratore può farsi assistere, durante la visita collegiale, da un medico di fiducia.

Art. 25.

Ricorso contro il diniego di ricovero ospedaliero

1. Nei casi di negato ricovero ospedaliero, è ammesso immediato ricorso, da parte dell'infermo o dei parenti o delle persone che hanno eseguito l'accompagnamento, al responsabile del servizio per l'igiene e la sanità pubblica dell'unità sanitaria locale territorialmente competente, il quale decide entro le successive 12 ore.

TITOLO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Capo I

Art. 26.

Standards igienico-sanitari nell'edilizia

1. Le norme regolamentari sugli standards igienico-sanitari riguardanti l'edilizia residenziale, scolastica, commerciale, artigianale, industriale, civile e pubblica, sono adottate su proposta dell'assessore provinciale competente in materia di sanità.

Art. 27.

Sostituzione di organi sanitari

1. Qualora sia prevista, in base alla vigente normativa, la partecipazione ad organi collegiali provinciali o locali, del medico provinciale o del responsabile del servizio provinciale per l'igiene e la sanità pubblica, o di funzionari medici addetti ai rispettivi uffici o servizi, gli stessi sono sostituiti da altro componente medico, designato dalla Giunta provinciale o dal competente organismo locale.

2. Qualora, in base alla vigente normativa, siano previsti il parere, la proposta o altro atto o provvedimento dei funzionari indicati nel comma 1, le relative funzioni sono assolve dal responsabile del servizio per l'igiene e la sanità pubblica dell'unità sanitaria locale territorialmente competente.

Art. 28.

Compensi ai componenti delle commissioni di accertamento dell'invalidità civile

1. Dopo l'articolo 14 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, è inserito il seguente articolo 14-bis:

«Art. 14-bis.

Compensi alle commissioni sanitarie

1. Ai membri delle commissioni sanitarie spettano i gettoni di presenza ed il trattamento economico di missione previsti dalla vigente normativa provinciale.

2. A decorrere dall'1 gennaio 1991, ai componenti delle commissioni sanitarie, non dipendenti provinciali, è inoltre corrisposto, per ogni accertamento diagnostico effettuato collegialmente, un compenso di L. 15.000, ridotto a L. 5.000 per i componenti dipendenti da pubbliche amministrazioni diverse da quella provinciale, nel caso in cui le riunioni collegiali si svolgano durante l'orario di lavoro.

3. Per accertamento diagnostico si intende quello definitivo, espresso in percentuale di invalidità.

4. Nei casi in cui nel corso della riunione appositamente convocata, la commissione di cui all'art. 14 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, ritenesse sufficiente la documentazione esistente, la decisione in merito al ricorso presentato può avvenire seduta stante, senza dar luogo alla visita medica del ricorrente».

Art. 29.

Tassa annuale degli apparecchi radiologici

1. I gabinetti medici nei quali si applicano, anche saltuariamente, la radioterapia e la radiumterapia e chiunque possiede apparecchi radiologici usati anche a scopi diversi da quello terapeutico, sono tenuti al pagamento in favore della Provincia di una tassa annuale, da versare entro il 31 gennaio di ogni anno nella seguente misura:

a) per apparecchi di tensione uguale o superiore a 100 mila volt, L. 250.000;

b) per apparecchi di tensione inferiore a 100 mila volt, L. 100.000.

2. I possessori di due o più apparecchi di ciascuna delle categorie sub a) e b) del comma 1, sono tenuti al pagamento dell'intera tassa annuale di ispezione per un apparecchio e in ogni caso per l'apparecchio a tensione più alta, e in misura ridotta del 50% per ciascuno degli altri apparecchi.

3. La mancata segnalazione all'autorità sanitaria competente della cessione o sigillatura di fuori uso degli apparecchi di cui al comma 1, comporta in ogni caso il pagamento delle tasse annuali di cui ai commi 1 e 2.

Art. 30.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogati:

a) il comma 2 dell'articolo 23 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46;

b) i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 19 della legge provinciale 7 dicembre 1982, n. 39.

Art. 31.

Testo unico delle leggi sull'igiene pubblica

1. La Giunta provinciale è autorizzata ad emanare uno o più testi unici delle leggi provinciali e di quelle statali e regionali, applicabili ai sensi degli articoli 105 e 106 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, attinenti ai settori dell'igiene, della sanità pubblica e della tutela dell'ambiente.

Art. 32.

Disposizione finanziaria

1. Alla copertura della maggiore spesa derivante dalla presente legge, valutata in lire 200 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1992, ivi compresi gli oneri per arretrati relativi all'anno 1991, ed in lire 100 milioni all'anno a carico degli esercizi finanziari successivi, si provvede: per il biennio 1992-1993 con corrispondenti quote dello stanziamento previsto alla sezione 5, settore 5.2, lettera b.1) del bilancio pluriennale 1991-1993; per gli anni successivi con corrispondenti stanziamenti nei rispettivi bilanci della Provincia.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 13 gennaio 1992

DURNWALDER

Visto, Il commissario del Governo per la provincia: URZI

92R0589

LEGGE PROVINCIALE 15 gennaio 1992, n. 2.

Proroga delle leggi provinciali 19 dicembre 1986, n. 33, e 17 agosto 1987, n. 24, in materia di mercato del lavoro.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 4 del 28 gennaio 1992)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Il periodo di applicazione della legge provinciale 19 dicembre 1986, n. 33, sulla costituzione di un fondo per anticipazioni a favore di imprese associate al Confidi - Consorzio garanzia collettiva fidi tra le piccole e medie industrie della provincia di Bolzano, soc. coop. a r.l., è prorogato di tre anni.

2. Il periodo di applicazione della legge provinciale 17 agosto 1987, n. 24, concernente interventi a sostegno dell'occupazione è prorogato di tre anni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 15 gennaio 1992

DURNWALDER

Visto: Il commissario del Governo per la provincia: URZI

92R0590

LEGGE PROVINCIALE 15 gennaio 1992, n. 3.

Approvazione del rendiconto generale della Provincia per l'esercizio finanziario 1990.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 4 del 28 gennaio 1992)

(Omissis).

92R0591

LEGGE PROVINCIALE 15 gennaio 1992, n. 4.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1992.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 4 del 28 gennaio 1992)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Fino all'entrata in vigore della legge provinciale di approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992, e comunque non oltre il 30 aprile 1992, è autorizzato ai sensi dell'art. 32, comma 4, della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, l'esercizio provvisorio del bilancio stesso sulla base del bilancio per l'anno 1991 e successive variazioni.

2. Nei termini indicati al comma 1 è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992, rispettivamente della Cassa provinciale antincendi e del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 15 gennaio 1992

DURNWALDER

Visto: Il commissario del Governo per la provincia: URZI

92R0592

LEGGE PROVINCIALE 16 gennaio 1992, n. 5:

Aumento delle dotazioni organiche del personale provinciale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 5 del 4 febbraio 1992)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Aumento della dotazione organica del ruolo generale

1. Per sopperire alle maggiori esigenze di personale nelle singole strutture organizzative derivanti dall'applicazione di nuove leggi e da nuove esigenze di servizio nelle materie della tutela dell'ambiente, del paesaggio, delle finanze, del lavoro, dei servizi sociali, dei beni culturali, della regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo, della statistica, dell'organizzazione e dell'informatica la dotazione organica del ruolo generale di cui all'allegato I della legge regionale 15 aprile 1991, n. 11, è aumentata come segue:

- a) di 10 unità nella terza qualifica funzionale;
- b) di 14 unità nella quarta qualifica funzionale;
- c) di 47 unità nella sesta qualifica funzionale;
- d) di 12 unità nella settima qualifica funzionale;
- e) di 4 unità nell'ottava qualifica funzionale.

Art. 2.

Aumento della dotazione organica del ruolo speciale del personale educativo ed assistente per soggetti portatori di handicaps

1. La dotazione organica del ruolo speciale del personale educativo ed assistente per soggetti portatori di handicaps è aumentata come segue:

- a) di 9 unità nella sesta qualifica funzionale (qualifica: educatore per soggetti portatori di handicaps), di cui 4 unità riservate al gruppo linguistico italiano, 4 al gruppo linguistico tedesco e 1 unità al gruppo linguistico ladino;
- b) di 2 unità nella sesta qualifica funzionale (qualifica: istruttore per soggetti portatori di handicaps), riservate al gruppo linguistico tedesco;
- c) di 6 unità nella quinta qualifica funzionale (qualifica: assistente per soggetti portatori di handicaps), di cui 3 unità riservate al gruppo linguistico italiano e 3 unità al gruppo linguistico tedesco.

2. La dotazione organica del ruolo generale è diminuita nelle rispettive qualifiche funzionali delle unità di cui al primo comma.

Art. 3.

Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo

1. Il personale operaio o operaio specializzato in servizio presso l'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge, in attività di effettivo servizio per tutto l'arco dell'anno ed in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso ai relativi posti, è inquadrato, con effetto dalla data medesima, nei corrispondenti profili della terza o quarta qualifica funzionale, entro i limiti dei posti disponibili, previo superamento di un esame di idoneità da sostenere secondo le modalità da stabilirsi dalla giunta provinciale.

Art. 4.

Ruolo speciale del personale dell'amministrazione scolastica

1. Per il coordinamento delle attività connesse con la gestione e la lavorazione dell'azienda agraria annessa all'Istituto tecnico agrario di Ora la dotazione del ruolo speciale del personale dell'amministrazione scolastica di cui all'allegato 3.a), cifra 2), della legge provinciale n. 11/1991 è aumentato di un'unità nella quarta qualifica funzionale.

2. Il dipendente, in servizio da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge, che svolge le funzioni di cui al primo comma ed è in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al relativo posto, è inquadrato nel corrispondente profilo professionale, previo superamento di un esame di idoneità da sostenere secondo le modalità da stabilirsi dalla giunta provinciale.

3. Per le esigenze di gestione dell'azienda di cui al primo comma, l'assessore provinciale al personale può assumere personale operaio a tempo determinato o indeterminato fino a due unità.

4. Al personale di cui al terzo comma si applicano le disposizioni dell'art. 10 del decreto del presidente della giunta provinciale 16 aprile 1991, n. 10, con inquadramento, ai fini economici, nel terzo livello retributivo.

5. È abrogato il settimo comma dell'art. 15 della legge provinciale 1º giugno 1983, n. 13.

Art. 5.

Ufficio stampa e relazioni pubbliche

1. Per migliorare il servizio stampa e relazioni pubbliche il contingente di cui all'art. 1, secondo comma, della legge provinciale 31 luglio 1970, n. 17, aumentato con l'art. 2 della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34, è ulteriormente aumentato di un'unità per un giornalista.

Art. 6.

*Ruolo speciale dei servizi antincendi
Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano*

1. Il corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano espleta anche il servizio antincendi presso l'aeroporto civile di Bolzano alle condizioni e nei limiti da concordare previamente con il gestore dell'aeroporto medesimo.

2. Per sopperire alle nuove esigenze operative per l'adempimento dei compiti di cui al primo comma, la dotazione organica del ruolo speciale dei servizi antincendi, corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano, di cui all'allegato 2 della legge provinciale n. 11/1991, è aumentata complessivamente di 25 unità con la suddivisione risultante dall'allegato 2 della presente legge.

3. Fino a quando non sarà diversamente disposto ai sensi dell'art. 3 della legge provinciale 13 marzo 1990, n. 6, per il personale del ruolo speciale di cui al secondo comma si applicano i profili professionali dell'area operativa tecnica previsti per il corpo nazionale dei vigili del fuoco.

4. La dotazione organica dei singoli profili professionali di cui al terzo comma è determinata ai sensi dell'art. 4, primo comma, della legge provinciale n. 11/1991.

Art. 7.

Personale della RAS

1. Per sopperire alle maggiori esigenze tecniche la dotazione organica dell'azienda speciale per i servizi radiotelevisivi (RAS), di cui all'art. 19, secondo comma, della legge provinciale 13 febbraio 1975, n. 16, aumentata con l'art. 2 della legge provinciale 27 luglio 1978, n. 43, e con l'articolo unico della legge provinciale 11 marzo 1983, n. 7, è ulteriormente aumentata di due unità nella sesta qualifica funzionale.

Art. 8.

Sostituzione del personale comandato presso altri enti pubblici

1. Il personale provinciale comandato presso altri enti pubblici è collocato, per la durata del relativo comando, nella posizione di fuori ruolo.

2. Al termine del comando il personale è collocato in soprannumero fino al verificarsi delle prime vacanze nelle rispettive qualifiche o profili funzionali.

Art. 9.

Tirocinio per studenti

1. La giunta provinciale può autorizzare, limitatamente al periodo estivo, l'assunzione di non più di trenta studenti presso i servizi tecnici della provincia per lo svolgimento di un tirocinio pratico connesso con l'attività didattica.

2. La giunta provinciale stabilisce il contingente delle relative unità, le modalità, i criteri di assunzione ed il compenso spettante. Il relativo compenso non può superare il 50% del trattamento economico iniziale spettante al personale provinciale con mansioni equiparate o simili.

3. L'assunzione avviene con decreto dell'assessore ed avviene per una durata non superiore a tre mesi.

Art. 10.

Sostituzione degli allegati alla legge provinciale n. 11/1991

1. Gli allegati 1, 2.a), 3.a) e 3.e) della legge provinciale n. 11/1991 sono sostituiti dagli allegati 1, 2, 3 e 4 della presente legge che tengono conto anche degli aumenti della dotazione organica previsti dalle seguenti norme provinciali:

- a) art. 8 della legge provinciale 11 luglio 1991, n. 19;
- b) art. 19 della legge provinciale 8 agosto 1991, n. 23;
- c) articoli 19 e 20 della legge provinciale 3 ottobre 1991, n. 27;
- d) art. 1 del decreto dell'assessore al personale 29 maggio 1991, n. S/JP-T/892.

2. Al fine di adeguare il ruolo speciale del corpo forestale provinciale alla normativa statale sullo stato giuridico ed economico del corrispondente personale del corpo forestale dello Stato, l'allegato 2.c) della citata legge provinciale n. 11/1991 è sostituito dall'allegato 5 alla presente legge.

Art. 11.

Istituzione dell'ufficio sistema informativo geografico

1. È istituito, nell'ambito della ripartizione competente in materia di urbanistica, l'ufficio provinciale sistema informativo geografico.

2. Nell'allegato 4 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche, è aggiunto il seguente numero:

«203. Ufficio sistema informativo geografico. Progettazione, realizzazione e gestione dei sistemi informativi per i settori coordinamento territoriale, paesaggio ed ambiente, anche attraverso il coordinamento di sistemi informativi settoriali e la cooperazione con altre unità organizzative, le cui attività sono di interesse rilevante per l'ambiente;

Pianificazione strategica degli applicativi e dei dati, al fine di definire un'architettura dati per l'intero comparto e di individuare con le relative priorità gli applicativi atti a soddisfare le richieste di informazioni e di supporto informatico;

Realizzazione e manutenzione del registro delle informazioni rilevanti ai fini dell'ambiente e del territorio, con descrizione dei dati e delle possibilità di accesso e consultazione, nonché gestione delle relative interfacce verso altre unità organizzative;

Realizzazione e gestione degli applicativi e delle banche dati comuni degli uffici serviti e supporto ai sistemi informativi settoriali;

Realizzazione ed aggiornamento delle comuni basi cartografiche in forma digitale e di una carta digitale di uso del suolo, che vengono messi a disposizione degli interessi ed autorizzati;

Osservazione continua dello stato e dell'uso dell'ambiente e del territorio».

Art. 12.

Disposizioni finanziarie

1. Le maggiori spese derivanti dalla presente legge a carico del bilancio provinciale sono valutate in lire 3.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1992 ed in lire 4.600 milioni all'anno a carico degli esercizi successivi.

2. Alla copertura degli oneri sopraindicati si provvede per il biennio 1992-1993 con corrispondenti quote dello stanziamento previsto alla Sezione 10, Settore 10.2, lettera b.1), del bilancio pluriennale 1991-1993 e per gli anni successivi con le disponibilità dei rispettivi bilanci della Provincia.

La presente legge sarà pubblica nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, 16 gennaio 1992

DURNWALDER

Visto: Il Commissario del governo per la provincia: Urzi

92R0593

LEGGE PROVINCIALE 14 febbraio 1992, n. 6.

Disposizioni in materia di finanza locale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 9 del 25 febbraio 1992)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

AUTONOMIA GESTIONALE
E RAPPRESENTANZA COMUNALE

Art. 1.

Indirizzo e programmazione pluriennale

1. La provincia autonoma di Bolzano assegna ai comuni idonei finanziamenti, secondo le seguenti disposizioni, allo scopo di adeguare le loro finanze al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni proprie, trasferite e delegate, stabilite dalle leggi, e di consentire loro un'adeguata programmazione pluriennale degli interventi.

2. Sono istituiti, a seconda della natura degli interventi, i seguenti fondi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del bilancio provinciale:

- a) fondo ordinario;
- b) fondo per investimenti;
- c) fondo ammortamento mutui;
- d) fondo perequativo.

3. I finanziamenti a carico dei fondi vengono liquidati annualmente in quattro rate anticipate, scadenti di norma entro il primo mese di ciascun trimestre.

Art. 2.

Comitato per gli accordi finanziari Determinazione dei fondi

1. La dotazione dei fondi e la loro ripartizione tra i singoli comuni sono concordate ogni triennio tra il presidente della giunta provinciale ed una rappresentanza unitaria dei comuni.

2. Ai fini dell'intesa, si tiene conto delle risorse globali e della politica tariffaria e tributaria dei comuni, computate con l'aliquota minima fissata dalla legge ovvero nella misura stabilita dalla legge.

Art. 3.

Rappresentanza unitaria dei comuni

1. La delegazione dei comuni è composta dal coordinatore e da sei rappresentanti eletti dai sindaci dei comuni della provincia, convocati in apposita assemblea dal presidente dell'organizzazione più rappresentativa dei comuni stessi. Il presidente dell'organizzazione più rappresentativa dei comuni è membro di diritto e funge da coordinatore.

2. La composizione della delegazione dei comuni deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione. Il numero dei posti spettanti a ciascun gruppo linguistico viene determinato includendo nel computo il membro di diritto. Ciascun gruppo linguistico ha comunque diritto di essere rappresentato con un membro nella delegazione.

3. L'assemblea è convocata entro sei mesi dalla data delle elezioni amministrative comunali generali. L'avviso di convocazione è comunicato almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea.

4. I comuni che non hanno partecipato alle elezioni amministrative generali, o che entro il termine ultimo utile non hanno provveduto all'elezione del sindaco, sono rappresentati all'assemblea dal sindaco in carica o dal commissario straordinario.

5. L'assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

6. L'elezione dei delegati avviene a scrutinio segreto e risultano eletti i componenti dell'assemblea che, per ciascun gruppo linguistico di appartenenza, hanno riportato il maggior numero di preferenze. Ogni votante può esprimere fino a due preferenze.

7. La rappresentanza in seno alla delegazione è assegnata ai tre gruppi linguistici in base ai quozienti interi o al maggior resto conseguiti da ciascuno di essi in relazione alla loro consistenza. A parità di resto viene preferito il gruppo linguistico con il minor numero di delegati conseguiti; in caso di ulteriore parità decide la sorte.

8. I delegati rimangono in carica fino all'elezione dei nuovi rappresentanti, a seguito delle elezioni comunali generali.

9. Qualora un delegato, nel corso del mandato, decada dalla carica di sindaco, è sostituito dal primo dei non eletti del rispettivo gruppo linguistico di appartenenza.

CAPO II

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI FINANZIARI

Art. 4.

Fondo ordinario

1. I finanziamenti a carico del fondo ordinario sono utilizzati dai comuni per far fronte alle spese correnti.

2. Per l'assegnazione dei finanziamenti di cui al primo comma, i comuni sono classificati in tre categorie:

- a) I categoria: comuni fino a 10.000 abitanti;
- b) II categoria: comuni da 10.000 a 30.000 abitanti;
- c) III categoria: comuni con più di 30.000 abitanti.

3. Ai comuni appartenenti a ciascuna categoria viene assegnato un finanziamento corrispondente ad una quota pro capite moltiplicata per il numero degli abitanti residenti nel comune al 31 dicembre del penultimo anno, cui si riferisce il finanziamento stesso.

4. La quota pro capite è quantificata in sede di intesa triennale, in ordine crescente dalla prima alla terza categoria.

5. Sono inoltre assegnati ai comuni i fondi per far fronte alle spese delle funzioni delegate, in base ai programmi di attività e di spesa concordati.

Art. 5.

Fondo per gli investimenti

1. I finanziamenti a carico del fondo per gli investimenti sono utilizzati dai comuni per far fronte alle spese in conto capitale o di investimento, destinate alla realizzazione di opere o servizi pubblici.

2. I finanziamenti sono assegnati ai comuni secondo i criteri di cui all'art. 3 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, e della legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21.

Art. 6.

Fondo ammortamento mutui

1. I finanziamenti a carico del fondo ammortamento mutui sono utilizzati dai comuni per far fronte ad oneri di ammortamento dei mutui contratti o da contrarsi, secondo i criteri e le modalità della legge provinciale 7 agosto 1986, n. 24, nel testo vigente.

2. L'assessore provinciale competente in materia di finanza locale, sentita la delegazione dei comuni, propone alla giunta provinciale la graduatoria delle categorie di opere pubbliche da ammettere a finanziamento.

Art. 7.

Fondo perequativo

1. I finanziamenti a carico del fondo perequativo sono assegnati ai comuni al fine di attenuare o rimuovere squilibri di finanziamento della spesa corrente.

2. I criteri per l'assegnazione ai singoli comuni dei finanziamenti di cui al presente articolo sono concordati secondo le modalità previste dall'art. 2.

Art. 8.

Norma finale

1. La legge finanziaria autorizza gli stanziamenti della spesa del bilancio provinciale per la dotazione concordata dei fondi di cui all'art. 1, secondo comma, relativamente a ciascun anno del triennio di riferimento.

La presente legge sarà pubblica nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 14 febbraio 1992

DURNWALDER

Visto: Il Commissario del governo per la provincia: URZI
92R0594

LEGGE PROVINCIALE 16 marzo 1992, n. 7.

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992 e per il triennio 1992-1994 (legge finanziaria 1992).

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 17 del 17 marzo 1992)

(Omissis).

92R0595

LEGGE PROVINCIALE 16 marzo 1992, n. 8.

Bilancio di previsione della provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 1992 e bilancio pluriennale 1992-1994.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 17 del 17 marzo 1992)

(Omissis).

92R0596

LEGGE PROVINCIALE 17 marzo 1992, n. 9.

Adesione della provincia autonoma di Bolzano all'ente autonomo «Teatro Stabile di Bolzano».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 14 del 31 marzo 1992)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.**Partecipazione**

1. La giunta provinciale è autorizzata a disporre e concludere la partecipazione della provincia autonoma di Bolzano all'ente autonomo «Teatro Stabile di Bolzano», con sede in Bolzano, riconoscendolo quale struttura culturale di interesse provinciale.

2. Lo statuto dell'ente è approvato dalla giunta provinciale e deve prevedere un'adeguata rappresentanza della provincia negli organi di amministrazione e di controllo. I rappresentanti della provincia sono nominati dalla giunta provinciale, su proposta dell'assessore provinciale competente in materia.

3. Il presidente della giunta provinciale, o suo delegato, è autorizzato a rappresentare la provincia nell'atto costitutivo dell'ente ed in tutti gli atti utili al conseguimento delle finalità di cui al comma 1. Egli è inoltre autorizzato a consentire, in nome e per conto della provincia, variazioni allo statuto che venissero richieste dalle competenti autorità amministrative e giudiziarie.

Art. 2.**Quota di partecipazione**

1. La giunta provinciale è autorizzata a partecipare al capitale sociale ed agli oneri di gestione dell'ente, in proporzione alla propria rappresentanza del Consiglio di amministrazione, e comunque nella misura stabilita dallo statuto dell'ente.

Art. 3.**Norma finanziaria**

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1992 la spesa di L. 600.000.000.

2. La spesa a carico degli esercizi finanziari successivi è stabilita dalla legge finanziaria annuale.

3. Alla prova copertura dell'onere indicato al comma 1 si provvede mediante riduzione per pari importo del fondo globale iscritto al capitolo 102115 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1992 (partita n. 4 dell'allegato n. 3 al bilancio).

Art. 4.**Variazioni al bilancio 1992**

1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1992 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

a) in aumento cap. 33113 - (di nuova istituzione) Spese per la partecipazione della provincia all'Ente autonomo Teatro Stabile di Bolzano (art. 2 della presente legge) Cod.03.3-1.5/1.5/1.1.162.2.06.06 L. 600.000.000;

b) in diminuzione cap. 102115 - Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi (spese correnti) L. 600.000.000.

La presente legge sarà pubblica nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, 17 marzo 1992

DURNWALDER

Visto: Il Commissario del governo per la provincia: URZI

92R0597

LEGGE PROVINCIALE 23 aprile 1992, n. 10.

Riordinamento della struttura dirigenziale della provincia autonoma di Bolzano.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 19 del 5 maggio 1992)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I**STRUTTURA DIRIGENZIALE****Art. 1.****Principi generali**

1. Sono principi fondamentali dell'organizzazione e dell'attività amministrativa della Provincia:

a) la chiarezza e la trasparenza dell'apparato amministrativo per una maggiore rispondenza alle esigenze del cittadino;

b) una chiara suddivisione delle competenze tra il livello politico e quello amministrativo, nonché tra i vari livelli dirigenziali;

c) la flessibilità delle strutture dirigenziali rispondente alle nuove esigenze della società;

d) l'efficacia e l'economicità della gestione e la semplificazione e pubblicità delle procedure.

2. La gestione del personale provinciale si ispira ai seguenti principi:

- a) la partecipazione e la responsabilità del personale di ogni livello, facendo un uso adeguato della delega;
- b) la formazione ed il costante aggiornamento professionale del personale;
- c) la mobilità del personale;
- d) l'informazione dei collaboratori.

3. I moduli organizzativi delle aziende e degli enti della Provincia devono informarsi ai principi stabiliti dalla presente legge.

Art. 2.

Gestione politica

1. La Giunta Provinciale indica gli obiettivi fondamentali che l'amministrazione provinciale deve perseguire ed emana le direttive generali per il loro raggiungimento e per la verifica dei relativi risultati.

2. Il Presidente della Giunta provinciale e gli assessori provinciali hanno la responsabilità politica sullo svolgimento dell'attività amministrativa nelle materie di propria competenza, predisponendo i programmi di attività e stabilendo le priorità che, previa approvazione della Giunta provinciale, sono attuate dalle strutture amministrative.

3. La Giunta provinciale, il Presidente della Giunta provinciale e gli assessori esercitano le funzioni amministrative loro attribuite dalla legge.

4. Fatte salve le diverse previsioni contenute in leggi settoriali, rientrano in particolare nella competenza della Giunta provinciale:

- a) l'assunzione di personale e il conferimento di incarichi dirigenziali;
- b) l'autorizzazione alla stipulazione di contratti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4;
- c) la promozione di liti attive, la resistenza a quelle passive, nonché la transazione delle stesse;
- d) l'approvazione dei capitoli generali dei contratti e disciplinari generali per le concessioni provinciali;
- e) la determinazione di tariffe, canoni, rette, assegni, indennità e compensi;
- f) l'approvazione dello statuto, del bilancio di previsione e del conto consuntivo di enti strumentali della Provincia;
- g) la nomina o designazione dei rappresentanti della Provincia in seno ad altri enti;
- h) la concessione di contributi, sovvenzioni e provvidenze simili.

5. Il componente di Giunta competente per materia provvede a tutti gli adempimenti successivi all'autorizzazione alla stipulazione di contratti, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 10, comma 4, e 12, comma 5.

6. La Giunta provinciale, il Presidente della Giunta provinciale e gli assessori provinciali possono delegare ad organi subordinati l'adozione di provvedimenti. La delega non è ammessa in relazione alle attribuzioni di cui all'articolo 54, comma 1, cifre 1), 2) e 7), nonché all'articolo 98 dello Statuto speciale di autonomia per la Regione Trentino-Alto Adige. I relativi provvedimenti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

7. In casi eccezionali il Presidente della Giunta provinciale e gli assessori hanno facoltà di avocare, con atto motivato, l'adozione di provvedimenti di competenza dei dirigenti negli affari loro attribuiti.

8. E in facoltà della Giunta provinciale di procedere d'ufficio, con atto motivato, entro 30 giorni dall'emanazione, all'annullamento per vizi di legittimità e alla revoca o riforma per motivi di merito di atti emanati dai dirigenti.

Art. 3.

Articolazione della struttura amministrativa

1. L'amministrazione provinciale è riordinata nella direzione generale, in dipartimenti, ripartizioni ed uffici.

Art. 4.

Direzione generale

1. La direzione generale provvede agli adempimenti riguardanti le questioni organizzative interdipartimentali, al coordinamento generale dell'azione amministrativa provinciale e ai rapporti con la Corte dei conti. Alle dipendenze della direzione generale sono collocate le ripartizioni Presidenza, Servizi centrali ed Advocatura della Provincia, nonché le altre ripartizioni che potranno essere individuate con il decreto di cui all'articolo 5, comma 2. Nell'assolvere le funzioni di rappresentanza e difesa in giudizio l'Advocatura della Provincia è posta alle dipendenze funzionali del Presidente della Giunta provinciale.

2. Il direttore generale opera alle dipendenze funzionali del Presidente della Giunta provinciale. Egli emana direttive di ordine tecnico-amministrativo e di carattere generale: per l'esecuzione di deliberazioni della Giunta provinciale egli impartisce istruzioni specifiche ai dipartimenti.

3. Il direttore generale esercita le funzioni di segretario generale della Giunta provinciale e provvede a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse della Provincia. Esercita, inoltre, le funzioni di direttore di dipartimento nei confronti delle ripartizioni di cui al comma 1.

4. In caso di assenza o impedimento del direttore generale le sue funzioni sono esercitate dal vice-direttore generale.

Art. 5.

Dipartimento

1. Il dipartimento raggruppa le ripartizioni poste alle dipendenze di ciascun componente di Giunta in ragione della ripartizione degli affari ai sensi dell'articolo 52, comma 3, dello Statuto.

2. Ove ne ravvisi la necessità, il Presidente della Giunta provinciale può istituire per le ripartizioni poste alle sue dipendenze e che non siano raggruppate nella direzione generale, fino a due dipartimenti, specificando nel relativo decreto a quale dipartimento le singole ripartizioni debbano fare capo.

3. Ove sussistano particolari esigenze o affinità di compiti, la Giunta provinciale determina specifiche modalità di coordinamento tra ripartizioni appartenenti a dipartimenti diversi.

4. La denominazione dei dipartimenti è determinata con il decreto di ripartizione degli affari tra gli assessori.

Art. 6.

Direttore di dipartimento

1. Il direttore di dipartimento provvede al raccordo tra il componente della Giunta provinciale a lui preposto e le ripartizioni dipendenti, curando l'attuazione puntuale e tempestiva degli indirizzi e delle decisioni della Giunta provinciale e del componente di Giunta preposto.

2. Il direttore di dipartimento è a disposizione del componente di Giunta preposto che egli coadiuva in tutti gli affari ed in particolare nell'individuazione degli obiettivi, nell'elaborazione dei programmi di attività e nella loro articolazione in sub-progetti, nella programmazione finanziaria e nella verifica del raggiungimento dei risultati.

3. Il direttore di dipartimento è il superiore diretto dei direttori delle ripartizioni raggruppate nel dipartimento. Egli esercita nei confronti degli stessi funzioni di iniziativa, di coordinamento e di controllo. Egli provvede, di intesa con il componente della Giunta preposto e sentiti il dipendente ed i direttori delle ripartizioni interessati, all'assegnazione e al trasferimento di dipendenti tra le singole ripartizioni del dipartimento stesso, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

4. Il Sovrintendente e gli Intendenti scolastici esercitano le funzioni che ad essi spettano in base all'articolo 19 dello Statuto d'autonomia e alle relative norme di attuazione. Essi esplicano, inoltre, le funzioni del direttore di dipartimento nei confronti delle rispettive intendenze scolastiche.

Art. 7.

Conferenza dei direttori di dipartimento

1. La conferenza dei direttori di dipartimento è organo consultivo e propositivo della Giunta provinciale per gli aspetti organizzativi, strutturali e procedurali dell'amministrazione, nonché in materia di formazione e aggiornamento del personale. Può essere, inoltre, investita di questioni aventi rilevanza interdipartimentale.

2. La conferenza dei direttori di dipartimento è composta dal direttore generale, con funzioni di presidente, dal vice-direttore generale e dai direttori di dipartimento.

Art. 8.

Segreteria dipartimentale

1. Nell'esercizio delle loro funzioni il direttore generale ed i direttori di dipartimento si avvalgono di una segreteria dipartimentale, costituita con personale distaccato, anche temporaneamente, dalle ripartizioni dipendenti. Alla segreteria dipartimentale del Sovrintendente e degli Intendenti scolastici sono anche assegnati gli ispettori tecnici per le rispettive scuole.

2. La segreteria dipartimentale provvede:

- a) a raccogliere informazioni e ad elaborare consulenze per il componente di Giunta ed il direttore preposto;
- b) ad elaborare programmi di attività a medio e lungo termine;
- c) a svolgere lavori di documentazione, analisi e studio;
- d) a verificare, su specifico incarico, il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità delle azioni previste nei programmi di attività e nei progetti del dipartimento.

Art. 9.

Ripartizione

1. Sono istituite le ripartizioni di cui all'allegato A alla presente legge, competenti per le materie ivi descritte.

2. La distribuzione degli affari fra i singoli assessori da parte del Presidente della Giunta provinciale avviene sulla base delle ripartizioni.

Art. 10.

Direttore di ripartizione

1. Il direttore di ripartizione è responsabile dell'espletamento dei compiti attribuiti alla ripartizione. Determina, nell'ambito dei programmi e delle priorità prefissati, gli obiettivi per l'attività degli uffici della ripartizione, programma e coordina l'esecuzione degli stessi e verifica la loro attuazione, sostituendosi, se necessario, al direttore di ufficio. Assicura un adeguato flusso di informazione all'interno della ripartizione.

2. Il direttore di ripartizione provvede, di concerto con il componente di Giunta preposto e sentiti il dipendente ed i direttori di ufficio interessati, all'assegnazione e alla mobilità dei dipendenti tra gli uffici della ripartizione.

3. Il direttore di ripartizione esercita tutte le funzioni amministrative nelle materie di competenza della ripartizione, escluse quelle espressamente attribuite ad altri organi.

4. Al direttore di ripartizione competono, in particolare, gli adempimenti connessi con la stipulazione di contratti, compresa anche la relativa autorizzazione, che non superano l'importo stabilito per ciascuna ripartizione, con deliberazione della Giunta Provinciale.

5. È in facoltà del direttore di ripartizione di delegare singole funzioni amministrative di propria competenza al direttore d'ufficio competente per materia. I relativi provvedimenti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 11.

Ufficio

1. Gli uffici sono le strutture operative all'interno delle singole ripartizioni. La denominazione e le competenze degli uffici vengono determinate con regolamento di esecuzione.

2. Gli uffici sono costituiti per un numero complessivamente non superiore a 190. Di norma sono dotati di almeno 4 dipendenti di qualifica funzionale non inferiore alla sesta, oltre al direttore.

Art. 12.

Direttore di ufficio

1. Il direttore di ufficio assicura il buon andamento dell'ufficio e cura l'elaborazione di provvedimenti di competenza propria e degli organi preposti.

2. Il direttore di ufficio provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente dell'ufficio l'istruttoria e ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento. Egli è considerato responsabile di ogni singolo procedimento, fino a quando non abbia effettuato tale assegnazione.

3. Il direttore di ufficio coadiuva il direttore di ripartizione e di dipartimento nella programmazione dell'attività sia nella fase propositiva che in quella di verifica.

4. Il direttore di ufficio è il diretto superiore dei dipendenti assegnati all'ufficio e vigila sull'osservanza dei doveri di servizio da parte degli stessi.

5. Il direttore di ufficio esercita le competenze attribuite e quelle eventualmente delegate. Provvede in particolare:

- a) all'esecuzione delle operazioni successive all'approvazione dei progetti o dei contratti per lavori, acquisti, forniture, prestazioni e servizi;
- b) alla liquidazione delle spese ed all'accertamento delle entrate relative ad atti divenuti esecutivi;
- c) all'attività di certificazione, con facoltà di delega ad altro dipendente dell'ufficio.

*Art. 13.

Gestione del personale

1. Tutti i provvedimenti di gestione del personale, in quanto non diversamente disposto, sono di competenza del diretto superiore a norma della presente legge.

2. Compete, in particolare, al diretto superiore:

- a) vigilare sull'osservanza dei doveri d'ufficio e autorizzare brevi assenze dal servizio nei casi di stretta necessità;
- b) autorizzare e disporre le missioni di servizio e la partecipazione a corsi di aggiornamento e di formazione nell'ambito del territorio provinciale;
- c) determinare i turni e gli orari di servizio, nel rispetto dei criteri prestabiliti;
- d) accertare e contestare le infrazioni disciplinari ed infliggere la censura e la multa;
- e) autorizzare il congedo ordinario;
- f) autorizzare la prestazione di lavoro straordinario nel limite del contingente assegnato alla struttura ed il recupero del lavoro prestato.

3. Compete al direttore di ripartizione di autorizzare e disporre:

- a) le missioni di servizio e la partecipazione a corsi di formazione e di aggiornamento in località ubicate nel territorio nazionale, escluso quello provinciale;
- b) i congedi straordinari ai sensi dell'articolo 78, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f), della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11.

4. Compete al direttore della ripartizione Amministrazione del personale:

- a) autorizzare congedi straordinari di cui all'articolo 78, comma 1, lettere d), g), i), e j), e di cui all'articolo 79 della legge provinciale n. 11/81, e successive modifiche;

b) provvedere a tutti gli adempimenti dei procedimenti disciplinari non riservati al diretto superiore, alla commissione di disciplina o alla Giunta provinciale;

c) disporre la riduzione dello stipendio in caso di accertata assenza ingiustificata dal servizio, salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari da parte degli organi competenti;

d) disporre ispezioni sull'osservanza dei doveri d'ufficio del personale.

5. Compete al componente di Giunta preposto di autorizzare e disporre le missioni di servizio e la partecipazione a corsi di aggiornamento e di formazione in località ubicate all'estero.

CAPO II

ACCESSO ALLE FUNZIONI DIRIGENZIALI

Art. 14.

Nomina dei direttori

1. La nomina del direttore generale e dei direttori di dipartimento, di ripartizione e di ufficio avviene a tempo determinato ed è conferita con deliberazione della Giunta provinciale.

2. La nomina, eccettuata quella a direttore di ufficio, può essere conferita anche, nel limite del 30% rispettivamente dei dipartimenti e delle ripartizioni, a persone estranee all'amministrazione provinciale, di riconosciuta esperienza e competenza, in possesso di diploma di laurea e dei requisiti prescritti per l'accesso all'impiego presso l'amministrazione provinciale, escluso il limite di età.

3. La nomina del direttore generale avviene su proposta del Presidente della Giunta provinciale, per la durata di 5 anni; la nomina a direttore di dipartimento avviene su proposta del componente di Giunta competente, per un periodo pari alla durata in carica del proponente; la nomina a direttore di ripartizione e di ufficio avviene su proposta del componente di Giunta competente, d'intesa con il Presidente della Giunta provinciale, sentito il direttore generale o di dipartimento preposto, per un periodo di 4 anni.

4. Il componente di Giunta preposto propone per il conferimento dell'incarico dirigenziale un dipendente iscritto nella corrispondente sezione dell'albo di cui all'articolo 15. La scelta dei direttori di ufficio può avvenire anche nell'ambito della sezione A dell'albo. La scelta è subordinata al solo possesso dei requisiti professionali da stabilirsi con deliberazione della Giunta provinciale per le singole strutture.

5. Il componente di Giunta competente per materia fa avviare un apposito procedimento di selezione ai sensi degli articoli 16 o 17, se per il conferimento dell'incarico dirigenziale non intenda fare una proposta ai sensi dei commi 2 e 4 del presente articolo o quando manchino aspiranti all'incarico che siano in possesso dei requisiti professionali richiesti.

6. La funzione di vice-direttore generale è assegnata ad un direttore di dipartimento o di ripartizione, su proposta del Presidente della Giunta provinciale, sentito il direttore generale.

7. La nomina dei direttori è rinnovabile.

Art. 15.

Albo degli aspiranti dirigenti

1. Presso la Direzione generale è istituito un apposito albo degli aspiranti dirigenti nel quale sono iscritti i dipendenti che hanno conseguito l'idoneità per l'assunzione di incarichi dirigenziali.

2. L'albo degli aspiranti dirigenti consta di due sezioni:

a) nella sezione A possono essere iscritti fino a 80 dipendenti che hanno conseguito l'idoneità per la nomina a direttore generale, direttore di dipartimento o di ripartizione;

b) nella sezione B possono essere iscritti fino a 220 dipendenti che hanno conseguito l'idoneità per la nomina a direttore di ufficio.

Art. 16.

Iscrizione nella sezione A dell'albo

1. Nella sezione A dell'albo degli aspiranti dirigenti vengono iscritti i dipendenti vincitori di apposito corso-concorso. A questi ultimi sono ammessi i dipendenti di ruolo in possesso di diploma di laurea che abbiano esercitato, per un periodo non inferiore a 2 anni, la funzione di direttore di ufficio o, per un periodo non inferiore a 4 anni, quella di segretario particolare di un componente di Giunta.

2. Il corso-concorso è indetto con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione. Il bando indica il termine per la presentazione delle domande di ammissione, il numero dei posti messi a concorso, la durata ed il programma del corso, le modalità di preselezione, le modalità delle prove finali nonché il titolo di studio o l'abilitazione professionale che possono essere di volta in volta richiesti.

3. Alla frequenza del corso vengono ammessi, di norma, candidati in numero doppio dei posti messi a concorso e comunque non inferiore a dodici. Qualora il numero dei richiedenti in possesso dei requisiti superi tale limite, si procede ad una preselezione dei candidati.

4. Per l'espletamento delle prove concorsuali è costituita un'apposita commissione nominata dalla Giunta provinciale per la durata di 5 anni. La commissione è composta dal direttore generale che la presiede, dal direttore del corso, da un esperto nel campo dell'organizzazione aziendale e da due direttori di qualifica non inferiore a direttore di ripartizione; funge da segretario un dipendente di ruolo dell'amministrazione provinciale.

5. La commissione seleziona i vincitori del corso-concorso, nei limiti dei posti banditi, e delibera l'iscrizione degli stessi nell'albo degli aspiranti dirigenti.

6. L'iscrizione nell'albo comporta l'attribuzione, agli effetti della progressione economica, di un'anzianità convenzionale corrispondente a 6 anni nel livello funzionale di appartenenza.

Art. 17.

Iscrizione nella sezione B dell'albo

1. Nella sezione B dell'albo degli aspiranti dirigenti vengono iscritti i vincitori di concorsi indetti con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione. Il bando indica l'ufficio da ricoprire, il termine per la presentazione delle domande di ammissione, le modalità delle prove di preselezione e di selezione, il titolo di studio e l'abilitazione professionale eventualmente richiesti.

2. Possono presentare domanda di ammissione al concorso i dipendenti di ruolo della Provincia o di altri enti pubblici, inquadrati nella nona qualifica funzionale o che abbiano un'anzianità non inferiore a 2 anni di servizio nell'ottava qualifica funzionale o non inferiore a 4 anni nella settima qualifica funzionale. Al concorso sono, inoltre, ammesse persone estranee alla pubblica amministrazione, in possesso, oltre ai requisiti prescritti per l'accesso all'impiego presso l'amministrazione provinciale, di diploma di laurea e con almeno quattro anni di esperienza di lavoro dipendente o professionale in materia attinente all'attività istituzionale dell'amministrazione provinciale.

3. Entro il termine stabilito per la presentazione delle domande il direttore di ripartizione competente può proporre per l'ammissione alla selezione un dipendente che abbia dimostrato particolare attitudine all'espletamento di compiti dirigenziali e che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 2 o abbia un'anzianità di almeno 10 anni di servizio in una qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

4. La commissione di selezione è nominata dalla Giunta provinciale ed è composta da due direttori di dipartimento o di ripartizione, di cui uno con funzioni di presidente, da due esperti in materia di organizzazione aziendale e da un direttore di ufficio; funge da segretario un dipendente della ripartizione amministrazione del personale.

5. La commissione espleta le procedure di selezione e rimette quindi gli atti al direttore generale, che provvede all'iscrizione nell'albo del vincitore.

6. Oltre al vincitore, su proposta della commissione, possono essere iscritti nell'albo fino a 2 candidati ritenuti particolarmente idonei alla direzione di un ufficio.

7. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo e del precedente articolo 16 sono definitivi.

Art. 18.

Incompatibilità

1. Non può essere conferito incarico dirigenziale a dipendenti che esercitano un mandato politico quale sindaco, quale assessore di comune con più di 20.000 abitanti oppure quale presidente di una comunità comprensoriale, di un'azienda municipalizzata o Unità sanitaria locale.

2. In caso di accettazione di un mandato politico dopo il conferimento dell'incarico dirigenziale, le funzioni del dirigente sono, per la durata di un anno, esercitate dal sostituto, al quale spetta la relativa indennità di funzione. In caso di mancata rinuncia al mandato entro un anno, la Giunta provinciale dichiara la decadenza dalla nomina.

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche nel caso di collocamento in aspettativa o di comando presso altro ente.

Art. 19.

Sostituzione temporanea di dirigenti

1. Per ogni direttore di dipartimento, di ripartizione e di ufficio la Giunta provinciale nomina un sostituto che fa le veci del titolare ogni qualvolta questo sia assente o impedito e che esercita la reggenza della struttura dirigenziale in caso di vacanza e fino alla copertura ordinaria della stessa.

2. La sostituzione del direttore di dipartimento è di norma affidata ad un direttore di ripartizione del dipartimento; la sostituzione del direttore di ripartizione ad un direttore di ufficio della ripartizione; la sostituzione del direttore di ufficio ad un altro direttore di ufficio della stessa ripartizione o ad un dipendente dello stesso ufficio di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

3. Con decorrenza dal giorno delle dimissioni o della rinuncia all'incarico, rispettivamente con decorrenza dal quarantaseiesimo giorno di assenza dal servizio, l'indennità di funzione spetta anziché al dirigente incaricato al suo sostituto.

4. In casi di particolare necessità la Giunta provinciale può affidare temporaneamente al direttore di dipartimento la direzione di una ripartizione dello stesso dipartimento, o ad un direttore di ripartizione la direzione di un'altra ripartizione o di un ufficio del dipartimento, o ad un direttore d'ufficio la direzione di un altro ufficio della stessa ripartizione.

3. In caso di vacanza, di assenza o impedimento del titolare, in mancanza di un sostituto, le funzioni dirigenziali sono esercitate dal diretto superiore.

Art. 20.

Responsabilità dei direttori

1. Il direttore è direttamente responsabile del risultato dell'attività svolta dalla struttura a cui è preposto e risponde dell'attuazione dei programmi, dei progetti e delle direttive impartite dalla Giunta provinciale o dal componente di Giunta preposto; risponde anche del corretto impiego delle risorse.

2. Alla fine di ogni anno solare il direttore gerarchicamente preposto porta a conoscenza del direttore di ripartizione o di ufficio una relazione scritta in ordine al conseguimento degli obiettivi fissati all'inizio dell'anno; può in qualsiasi momento contestargli l'insoddisfatto espletamento dei compiti dirigenziali.

3. In caso di valutazione negativa, il dirigente interessato, nel termine di 30 giorni, può presentare le sue controdeduzioni.

4. Qualora consideri insufficienti le controdeduzioni presentate, il dirigente preposto rimette gli atti alla Giunta provinciale. Questa, ove confermi la valutazione negativa, revoca la nomina e dispone la cancellazione dall'albo degli aspiranti dirigenti.

5. La nomina dei direttori di dipartimento può essere anche revocata in seguito al venir meno del rapporto di fiducia con il componente di Giunta a lui preposto.

Art. 21.

Rinnovo della nomina dei direttori di ufficio

1. Non meno di 3 mesi prima della scadenza dell'incarico del direttore di ufficio, il competente direttore di ripartizione esprime un giudizio complessivo sullo svolgimento dei compiti dirigenziali, consegnando copia della relazione al direttore interessato.

2. Se il giudizio globale è negativo, il direttore interessato nel termine di 30 giorni può presentare le sue controdeduzioni.

3. Il giudizio globale unitamente alle eventuali controdeduzioni dell'interessato è rimesso alla valutazione della Giunta provinciale. Questa delibera il rinnovo della nomina oppure, ove confermi la valutazione negativa del direttore di ripartizione, dichiara la risoluzione dell'incarico disponendo la cancellazione dall'albo degli aspiranti dirigenti.

4. Per motivate ragioni di servizio la Giunta provinciale può, anche prima della scadenza dell'incarico, affidare al direttore d'ufficio la direzione di un altro ufficio.

Art. 22.

Indennità di funzione

1. Per la durata dell'esercizio di funzioni dirigenziali, in aggiunta al trattamento economico di livello maturato, spetta un'apposita indennità di funzione mensile. L'indennità è commisurata allo stipendio iniziale mensile dell'ottava qualifica funzionale, ivi compresa l'indennità provinciale di cui all'articolo 45 della legge provinciale n. 11/81, e viene corrisposta per 12 mensilità.

2. L'indennità viene determinata applicando uno dei seguenti coefficienti:

- a) coefficiente da 0,7 fino a 0,9 per i direttori di ufficio;
- b) coefficiente da 1,4 fino a 1,9 per i direttori di ripartizione;
- c) coefficiente 3 per i direttori di dipartimento;
- d) coefficiente 3,4 per il direttore generale.

3. L'Indendente scolastico per la scuola in lingua tedesca è attribuito il trattamento giuridico ed economico del direttore di dipartimento.

4. L'indennità è determinata dalla Giunta provinciale nel bando di cui all'articolo 17, comma 1, oppure in sede di nomina dei direttori, tenendo conto della difficoltà delle funzioni dirigenziali connesse con l'incarico, nonché della dotazione di personale della relativa struttura. L'indennità di funzione è ridotta dell'ammontare dell'assegno personale pensionabile eventualmente maturato ai sensi del comma 5.

5. L'indennità è gradualmente trasformata in assegno personale pensionabile quale distinto elemento fisso e continuativo di retribuzione. La trasformazione avviene con cadenza annuale e, per ogni anno di godimento dell'indennità, nella misura dell'8% per il direttore generale, per il vice direttore generale e per i direttori di dipartimento, nella misura del 6% per i direttori di ripartizione e nella misura del 5% per i direttori di ufficio.

6. L'assegno di cui al comma 5 segue le variazioni della relativa indennità di funzione.

Art. 23.

Trattamento giuridico ed economico dei dirigenti nominati per chiamata

1. I dirigenti nominati ai sensi dell'articolo 14, comma 2, per chiamata dall'esterno, vengono assunti a termine; ad essi sono estesi i diritti e i doveri dei dipendenti provinciali. Spetta il trattamento economico dell'ottava classe del nono livello retributivo, nonché l'indennità di funzione ai sensi dell'articolo 22.

CAPO III

EFFICIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE

Art. 24.

Rilevamento della produttività e dell'efficienza dell'amministrazione

1. La Direzione generale verifica la funzionalità, l'efficienza e la produttività dell'amministrazione provinciale.

2. La Direzione generale rileva, tramite la ripartizione Servizi centrali o eventualmente tramite esperti esterni, il carico di lavoro ed il fabbisogno di personale all'interno delle ripartizioni, che sono tenute a fornire le necessarie informazioni. Sulla base delle relative analisi, la Direzione generale propone alla Giunta provinciale l'assegnazione o il trasferimento di personale.

3. Le richieste di aumento della dotazione organica di ruoli provinciali sono esaminate secondo le modalità indicate al comma 2.

CAPO IV
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 25.

Prima iscrizione nell'albo degli aspiranti dirigenti

1. I dipendenti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono preposti, anche in rapporto di reggenza o di sostituzione da almeno sessanta giorni consecutivi, ad una direzione generale, di ripartizione o ad una struttura equiparata, ed il capo gabinetto del Presidente della Giunta provinciale sono iscritti d'ufficio nella sezione A dell'albo degli aspiranti dirigenti.

2. In prima applicazione della presente legge la Giunta provinciale può coprire fino ad un terzo delle direzioni di dipartimento e di ripartizione rimaste vacanti, applicato l'articolo 26, comma 6, conferendo i relativi incarichi di direzione a dipendenti che esercitano le mansioni di direttore d'ufficio o di segretario particolare di un componente di Giunta ovvero del Presidente del Consiglio provinciale, e siano in possesso di diploma di laurea. Le direzioni relative sono indicate nel primo bando che sarà indetto per la copertura di posti vacanti dell'albo degli aspiranti dirigenti.

3. I dirigenti nominati ai sensi del comma 2 sono iscritti d'ufficio nella sezione 4 dell'albo degli aspiranti dirigenti.

4. Alla sezione A dell'albo degli aspiranti dirigenti sono altresì iscritti d'ufficio i dipendenti che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di dirigente generale o di dirigente superiore ad esaurimento ex art. 51 della legge provinciale n. 11/81.

5. In sede di iscrizione nell'albo a norma dei precedenti commi non viene attribuito il beneficio di cui all'articolo 16, comma 6.

6. I dipendenti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono preposti, anche in rapporto di reggenza o di sostituzione da almeno sessanta giorni consecutivi, ad un ufficio ed i dipendenti che esplicano le mansioni di segretario particolare di un componente di Giunta ovvero del Presidente del Consiglio provinciale, e sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 17, comma 2, sono iscritti d'ufficio nella sezione B dell'albo degli aspiranti dirigenti.

Art. 26.

Dirigenti in servizio

1. I dirigenti che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono le qualifiche ad esaurimento di cui all'articolo 51 della legge provinciale n. 11/81, o sono iscritti nel ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 106 della stessa legge o all'articolo 53 della legge provinciale 29 giugno 1987, n. 12, conservano lo stato giuridico in atto, salvo quanto disposto dal comma 6 del presente articolo.

2. I dirigenti inquadrati nelle qualifiche ad esaurimento di dirigente generale o dirigente superiore di cui al comma 1 conservano il trattamento economico previsto dall'articolo 51 della legge provinciale n. 11/81, seguendo le variazioni del trattamento del corrispondente personale statale di pari qualifica, ivi compreso l'eventuale regime transitorio della dirigenza statale.

3. Il direttore generale che alla data di entrata in vigore della presente legge è preposto alla Segreteria della Giunta provinciale rimane preposto alla direzione generale di cui all'articolo 4 per la durata dell'incarico in atto. Il direttore generale che alla data di entrata in vigore della presente legge esercita le funzioni di ragioniere generale della Provincia conserva a tempo indeterminato la relativa qualifica.

4. L'ispettore generale che alla data di entrata in vigore della presente legge esercita le funzioni di vice-segretario della Giunta provinciale e regge l'Ispettorato degli affari legislativi, legali e contrattuali, assume a tempo indeterminato le funzioni di vice-direttore generale ed è preposto alla ripartizione Avvocatura della Provincia.

5. Ai dirigenti superiori ad esaurimento con incarico di direttore generale, di vice-direttore generale o di direttore di dipartimento spetta, in aggiunta al trattamento economico di cui al comma 2, un'indennità di funzione corrispondente alla differenza tra l'indennità di funzione determinata con il coefficiente spettante ai direttori di ripartizione ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera b), e le rispettive indennità di cui al comma 2 lettere d) e c) dell'articolo medesimo. Alle relative indennità si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6 del citato articolo 22. Essi decadono dalla titolarità del precedente incarico dirigenziale.

6. Il ragioniere generale, i direttori di ripartizione, gli ispettori generali e i direttori di ufficio che alla data di entrata in vigore della presente legge sono preposti a tempo indeterminato ad una ripartizione o struttura equiparata o ad un ufficio, con deliberazione della Giunta provinciale sono preposti rispettivamente ad una ripartizione o ad un ufficio almeno in parte corrispondente alla struttura precedentemente diretta, tenendo possibilmente conto delle preferenze espresse dagli interessati entro 30 giorni dalla richiesta.

7. I dipendenti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono preposti, in via provvisoria, a titolo di reggenza o di sostituzione ad una ripartizione o struttura equiparata o ad un ufficio, continuano ad esercitare le relative funzioni fino alla prima copertura delle relative direzioni a norma della presente legge.

Art. 27.

Strutture esistenti

1. Le ripartizioni o strutture equiparate e gli uffici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la denominazione ed i compiti stabiliti dalla legge provinciale n. 11/81, e successive modifiche ed integrazioni, fino a quando non sarà provveduto al riordino degli uffici, ai sensi dell'articolo 11 della presente legge. Il riordino può essere disposto anche gradualmente e deve essere concluso entro 2 anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 28.

Trasformazione dell'indennità di dirigenza

1. L'indennità di dirigenza spettante ai sensi dell'articolo 47 della legge provinciale n. 11/81, e successive modifiche ed integrazioni, è trasformata in assegno personale nella misura maturata ai sensi dell'articolo 22, comma 5.

Art. 29.

Disciplina transitoria dell'incompatibilità

1. Nei confronti dei dirigenti che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano un mandato politico che ai sensi dell'articolo 18 è in compatibile con l'incarico dirigenziale, il comma 2 di tale articolo non si applica per la durata del mandato in corso.

Art. 30.

Abrogazione di norme

1. Gli articoli da 1 a 12, 15 e da 16 a 21 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, gli articoli da 1 a 5, da 8 a 10, da 21 a 34, 47, 51, comma 4, 85, quest'ultimo articolo limitatamente all'indennità dirigenziale, 103 e da 105 a 108 della legge provinciale n. 11/81, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'articolo 22 della legge provinciale 12 dicembre 1983, n. 50 e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge, sono abrogati.

Art. 31.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la maggiore spesa valutata come segue:

a) lire 250 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1992;

b) lire 200 milioni all'anno, a decorrere dall'esercizio finanziario 1993.

2. Alla copertura dell'onere indicato al comma 1, lettera a), si provvede mediante riduzione per pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 102115 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1992 (partita n. 1 dell'allegato n. 3 al bilancio).

3. Alla copertura dell'onere indicato al comma 1, lettera b), si provvede per il biennio 1993-1994 con corrispondenti quote dello stanziamento previsto alla Sezione 10, Settore 10.2, lettera b.1), del bilancio pluriennale 1992-1994 e per gli anni successivi con le disponibilità dei rispettivi bilanci della Provincia.

Art. 32.

Variazioni al bilancio 1992

1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1992 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

a) in aumento: cap. 42100 - Assegni fissi e competenze accessorie al personale, compresi oneri previdenziali ed assistenziali lire 250.000.000;

b) in diminuzione: cap. 102115 - Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi (spese correnti) lire 250.000.000.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, 23 aprile 1992

DURNWALDER

Visto: Il Commissario del Governo per la provincia: URZI

(Omissis)...

92R0598

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1992, n. 15.

Nuove norme per il funzionamento dell'organo regionale di controllo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 10 del 1° giugno 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

L'ORGANO DI CONTROLLO

Art. 1.

Disposizioni generali

1. La regione Molise esercita, nell'ambito del proprio territorio, il controllo di legittimità sugli atti delle province, dei comuni, dei consorzi di comuni, delle comunità montane, dei consorzi, dei nuclei di industrializzazione, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, delle associazioni, comunque, denominate, costituite per l'amministrazione e il godimento collettivo dei beni di uso civico, nonché degli altri enti locali a tal fine indicati con legge dello Stato ovvero con legge regionale nell'ambito delle materie di competenza della Regione.

2. La regione Molise esercita altresì il controllo di legittimità sugli atti degli enti di cui all'art. 49 dello statuto regionale, nei modi previsti dalla legge regionale 10 aprile 1990, n. 19.

3. Il controllo è esercitato dall'organo regionale di cui al successivo art. 2.

Art. 2.

Articolazione dell'organo di controllo

1. L'organo di controllo è costituito, ai sensi dell'art. 42 dello statuto, dal comitato regionale di controllo, con sede nel capoluogo di regione, e dalle sezioni provinciali di controllo, con sede nei capoluoghi di provincia.

Art. 3.

Competenze del comitato e delle sezioni di controllo

1. Il comitato regionale esercita esclusivamente il controllo di legittimità sugli atti delle province, dei consorzi a partecipazione provinciale nonché degli enti dipendenti dalla Regione di cui all'art. 49 dello statuto regionale, per questi ultimi nei modi previsti dalla legge regionale 10 aprile 1990, n. 19.

2. Le sezioni provinciali esercitano esclusivamente il controllo di legittimità sugli atti dei comuni, delle comunità montane, dei consorzi tra enti locali e partecipazione comunale, dei consorzi per i nuclei di industrializzazione, dei consorzi di bonifica, delle I.P.A.B. aventi sede nel territorio provinciale, delle amministrazioni separate dei beni civici frazionali e degli altri enti a dimensione sub-provinciale.

Art. 4.

Composizione e durata in carica dei collegi dell'organo di controllo

1. I collegi del comitato regionale e delle sezioni provinciali di controllo sono costituiti da cinque membri effettivi, di cui quattro eletti dal Consiglio regionale e uno designato dal commissario di Governo, e da tre supplenti, di cui, due eletti dal Consiglio regionale e uno designato dal commissario di Governo aventi i requisiti richiesti dall'art. 42 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e secondo i criteri ed i principi previsti nel presente articolo. Le stesse modalità valgono anche per la tempestiva sostituzione degli stessi in caso di morte, dimissioni, decadenza per reiterate assenze ingiustificate o incompatibilità sopravvenuta, nonché per la supplenza del presidente.

2. Il presidente della Regione richiede, entro dieci giorni dalla data in cui si è verificata la causa di rinnovo degli organi, le necessarie designazioni del commissario di Governo e le proposte dei competenti ordini professionali, al fine di assicurare il rispetto dei termini di cui al successivo comma 4 ed al comma 1 dell'art. 5.

3. Le terne dei nominativi devono essere comunicate al presidente della Giunta regionale dai competenti ordini professionali, individuati in relazione alla fase dell'organo al quale si riferiscono le designazioni, entro i trenta giorni successivi al ricevimento delle richieste di designazione. In caso di mancata designazione della terna nel termine suddetto, il Consiglio regionale vi provvede attingendo tra gli iscritti agli ordini o collegi medesimi.

4. L'elezione, per il comitato e per ogni sezione, dei componenti effettivi e supplenti di competenza del Consiglio regionale avviene per votazioni separate per ciascun collegio e per ciascuna categoria. Per l'elezione è richiesta nei primi due scrutini la maggioranza qualificata dei 7/10 dei consiglieri assegnati alla Regione. Se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, nella terza votazione, da tenersi, nella stessa seduta, è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.

5. Il Consiglio regionale provvede alle elezioni di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla sua prima seduta.

6. Il comitato e le sezioni provinciali durano in carica quanto il Consiglio regionale ed esercitano le loro funzioni fino all'insediamento del nuovo organo di controllo.

7. I casi di incompatibilità e di ineleggibilità con la funzione di componente dell'organo di controllo sono stabiliti dall'art. 43 della legge n. 142/90.

Art. 5.

Costituzione del comitato e delle sezioni di controllo

1. Il comitato regionale e le sezioni provinciali di controllo sono costituiti con decreto del presidente della Giunta regionale, da adottarsi entro quindici giorni dal ricevimento dell'ultima comunicazione di designazione o elezione.

2. Lo stesso provvedimento di costituzione fissa la data dell'insediamento del comitato regionale e delle sezioni provinciali di controllo.

3. Nella seduta di insediamento il comitato e le sezioni eleggono a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti i rispettivi presidente e vice presidente, scelti tra i componenti effettivi eletti dal Consiglio regionale.

4. Qualora dopo due votazioni nessuno di tali componenti abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, è eletto presidente quello che nella successiva votazione avrà riportato il maggiore numero di voti. A parità di voti, risulta eletto il più anziano di età. Le stesse modalità si applicano per l'elezione del vice presidente.

5. Fino all'elezione del loro presidente, il comitato e le sezioni sono presiedute dal membro elettivo non supplente più anziano di età.

Art. 6.

Decadenza dei componenti

1. Il Componente del Comitato Regionale o di una Sezione Provinciale di Controllo, che non interviene, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del rispettivo Collegio, decade dalla carica.

2. Comportano, altresì, decadenza, le cause sopravvenute di ineleggibilità o di incompatibilità previste dall'art. 43 della legge 8 giugno 1990, n. 142, o da altre leggi dello Stato, nonché il persistente inadempimento dei doveri di ufficio con nocumento del regolare funzionamento dell'Organo di Controllo.

3. La causa di decadenza, segnalata dal Presidente del Comitato o della Sezione al Presidente della Giunta Regionale è da questi contestata all'interessato, che ha facoltà di controdedurre nei quindici giorni successivi ovvero di rimuovere le cause sopravvenute di incompatibilità o di ineleggibilità.

4. La decadenza è pronunciata dal Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa.

Art. 7.

Dimissioni dei componenti

1. Le dimissioni dei componenti del Comitato Regionale e delle Sezioni Provinciali di Controllo sono presentate al Presidente della Giunta regionale tramite il Presidente del Comitato o della Sezione di appartenenza e per conoscenza al Presidente del Consiglio regionale.

2. Le dimissioni sono operanti dalla data della loro presentazione.

Art. 8.

Reintegrazione parziale dell'organo di controllo

1. A seguito di dimissioni, decadenza o cessazione dall'Ufficio per altra causa di uno dei componenti l'Organo di Controllo, si provvede a sostituirlo nei modi seguiti per la nomina salvaguardando comunque l'iniziale rappresentanza per categorie.

2. Ai fini della sostituzione di cui al comma 1, il Presidente della Giunta Regionale provvede a comunicare immediatamente la sopravvenuta vacanza al Presidente del Consiglio, per i componenti elettivi, o al Commissario di Governo, per i componenti designati.

3. Il Consiglio regionale provvede alla elezione del sostituto, con le maggioranze di cui all'art. 4, comma 4, nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione della vacanza.

4. Il componente subentrante resta in carica fino alla scadenza dell'Organo di Controllo.

Art. 9.

Suspensione dei componenti

1. La contestazione al componente dell'Organo di controllo di cui all'art. 6, comma 3, comporta la sua automatica sospensione dalle funzioni durante il procedimento di contestazione.

2. È sospeso, con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta Regionale, il componente dell'Organo di controllo sottoposto a procedimento penale, nei casi previsti dalla legislazione statale per gli amministratori degli Enti Locali.

Art. 10.

Scioglimento e ricostruzione del comitato e delle sezioni di controllo

1. Il Comitato e le Sezioni sono sciolti con decreto motivato del Presidente della Giunta Regionale e in caso di contestuali dimissioni della maggioranza dei componenti o per altra accertata causa che ne renda impossibile il funzionamento.

TITOLO II

FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Art. 11.

Funzioni del presidente

1. I Presidenti del Comitato Regionale e delle Sezioni Provinciali di Controllo convocano il Collegio e ne regolano l'attività, predispongono l'ordine del giorno, ripartiscono tra i componenti i compiti e l'attribuzione per l'istruttoria degli atti sottoposti a controllo e determinano quali componenti supplenti abbiano diritto di voto ai sensi del successivo articolo 12.

2. I Presidenti curano l'esecuzione delle decisioni adottate dai Collegi, mantengono i rapporti con gli Organi della Regione e vigilano su funzionamento degli uffici e sulla corretta esecuzione delle disposizioni da essi impartite.

3. In caso di assenza o di impedimento, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vice Presidente, o, in assenza di quest'ultimo, dal componente effettivo eletto dal Consiglio regionale più avanzato di età; in caso di assenza o di impedimento di tutti i membri elettivi effettivi, dal componente elettivo supplente più anziano di età.

Art. 12.

Componenti supplenti

1. I componenti supplenti intervengono, con diritto di parola, anche con funzione di relatore, alle sedute dei Collegi cui sono assegnati ed esercitano il diritto di voto in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi appartenenti alla loro stessa categoria di eletti o designati.

Art. 13.

Adunanze

1. Le adunanze del Comitato regionale e delle sezioni di controllo non sono pubbliche.

2. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno tre componenti, di cui almeno due eletti dal Consiglio regionale.

3. Le decisioni sono rese a voto palese e a maggioranza assoluta dei presenti con diritto di voto.

4. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 14.

Calendario delle adunanze

1. Il comitato e le sezioni di controllo stabiliscono mensilmente il calendario delle prove sedute, che devono aver luogo almeno due volte la settimana, nei giorni e nelle ore prefissati durante l'orario degli uffici regionali, secondo un calendario mensile che viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione.

2. Il comitato e le sezioni possono essere convocate anche nei giorni diversi da quelli prestabiliti, ogni qualvolta il presidente ne ravvisi la necessità, mediante avviso telegrafico o fonografico spedito ai componenti almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

3. L'ordine del giorno degli argomenti e le pratiche da trattare nelle adunanze previste in calendario vengono depositati in segreteria, a disposizione dei componenti l'organo, almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

4. Per le convocazioni di cui al comma 2, gli argomenti da trattare devono essere resi noti ai componenti con lo stesso mezzo usato per la convocazione; gli atti relativi sono resi disponibili in segreteria dal momento stesso della convocazione.

Art. 15.

Strutture funzionali del comitato e delle sezioni di controllo

1. Le strutture di supporto del comitato e delle sezioni di controllo sono costituite dai rispettivi settori di segreteria istituiti con legge regionale 29 aprile 1985, n. 14. Al responsabile del settore spettano le responsabilità relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'ufficio di segreteria, nonché all'esecuzione delle disposizioni impartite dal collegio o dal presidente.

2. Le funzioni di segretario del collegio sono svolte dal responsabile del settore di segreteria; in caso di assenza o di impedimento del responsabile del settore, le funzioni di segretario del collegio sono assolte dal vice segretario, scelto tra i dipendenti regionali in servizio presso la struttura inquadrati almeno nell'ottava qualifica funzionale. Il vice segretario è designato dal presidente della giunta regionale con lo stesso decreto di cui all'art. 5, comma 1.

3. I dipendenti regionali eletti negli organi degli enti di cui all'art. 3 non possono essere assegnati al settore di segreteria del comitato o delle sezioni competenti per il controllo degli atti degli enti medesimi.

4. Su proposta del Presidente la giunta regionale dispone per le sedi, le attrezzature e gli arredi, necessari per il funzionamento del comitato regionale e delle sezioni provinciali di controllo e la nomina, nell'area del controllo, di cui all'art. 9 della legge regionale n. 14/85, sulla base degli anni di servizio e dei titoli.

Art. 32.

Verbale delle adunanze

1. Il verbale delle adunanze, redatto a cura del segretario deve indicare i nominativi dei partecipanti alla seduta, gli argomenti trattati con i rispettivi relatori e le decisioni adottate.

2. Ogni componente del collegio ha facoltà di far inserire a verbale, nella stesura integrale dettata, le motivazioni del proprio voto o ogni altra dichiarazione che ritenga rilevante ai fini della decisione.

3. Il verbale è approvato dal collegio nella stessa seduta ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

4. I verbali delle adunanze restano depositati presso la segreteria.

5. I consiglieri regionali hanno diritto di ottenere, in esenzione di spesa, copia dei provvedimenti adottati, degli atti preparatori e del verbale della seduta.

TITOLO III

L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO

Art. 17.

Controllo di legittimità

1. Il controllo preventivo di legittimità si esercita esclusivamente sulle deliberazioni indicate all'art. 45 e con le modalità di cui all'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Le deliberazioni da sottoporre a controllo a norma del comma 1 dell'art. 45 della predetta legge n. 142/1990 devono essere inviate all'organo di controllo, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla loro adozione.

3. Le deliberazioni da sottoporre a controllo a richiesta dei consiglieri ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art. 45 della stessa legge n. 142/1990, devono essere inviate all'organo di controllo, a pena di decadenza, entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta. Con avviso da pubblicare all'albo pretorio, il segretario dà notizia della conseguente intervenuta interruzione dei termini di esecutività delle deliberazioni contestate.

4. Qualora l'organo di controllo richieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, come previsto all'art. 20, comma 1, lett. b), la risposta deve pervenire all'organo stesso, a pena di decadenza dell'atto entro sessanta giorni dalla data della richiesta.

5. L'organo di controllo può disporre l'annullamento parziale degli atti, limitatamente alla parte di essi che presenta vizi di legittimità che non coinvolgono la parte restante.

Art. 18.

Atti degli enti diversi dai comuni e dalle province soggetti a controllo

1. Ai fini del controllo sugli atti delle Comunità Montane, delle unioni dei Comuni e dei Consorzi tra enti locali a partecipazione comunale e provinciale si applicano le norme di cui al precedente art. 17, intendendosi sostituiti al Consiglio l'assemblea e alla Giunta il corrispondente organo esecutivo.

2. Il controllo sugli atti dei Consorzi di Sviluppo industriale definiti enti pubblici economici dall'art. 36 comma 4 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 è limitato al solo controllo dei bilanci preventivi e del conto consuntivo in attesa della normativa regionale di riordino.

Art. 19.

Responsabilità dei dirigenti

1. Le disposizioni di cui all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono estese a tutti gli enti indicati dall'art. 3, diversi da Comuni e Province, i cui atti sono soggetti al controllo del Comitato Regionale e delle Sezioni Provinciali.

2. Per gli enti predetti, il parere di legittimità deve essere richiesto al funzionario cui sono assegnate, dalla legge o dal regolamento, le funzioni di direttore o coordinatore dell'ente medesimo.

Art. 20.

Controllo sostitutivo

1. Il Comitato Regionale e le Sezioni Provinciali di Controllo, secondo le rispettive competenze stabilite dall'art. 3, esercitano d'ufficio o su richiesta, il controllo sostitutivo sugli Enti di cui all'art. 1, ove essi ritardino od omettono atti obbligatori per legge.

2. L'Organo di Controllo valuta se sussistono le condizioni di ritardo o di omissioni e, in caso affermativo, diffida l'Ente a provvedere, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata per i casi di urgenza.

3. Decorso infruttuosamente il termine di cui innanzi, il Comitato o le Sezioni, con deliberazione collegiale, procedono alla nomina di un Commissario *ad acta*, scelto tra i dipendenti regionali con qualifica funzionale non inferiore all'ottava.

4. Gli atti posti in essere dal Commissario devono ispirarsi alla massima salvaguardia delle autonomie locali e sono tutti soggetti al controllo di legittimità.

5. Ai fini dell'esercizio del potere di cui ai precedenti commi, il Comitato e le Sezioni hanno facoltà di richiedere dati e informazioni agli Enti interessati, nonché di disporre le audizioni di cui all'art. 21.

Art. 21.

Audizioni

1. Il Comitato regionale e le Sezioni di Controllo hanno la facoltà, e se richiesti, l'obbligo di disporre l'audizione degli Enti interessati per ottenere chiarimenti e illustrazioni sulle deliberazioni sottoposte a controllo.

2. I rappresentanti degli Enti hanno facoltà di farsi assistere da propri dipendenti.

3. Dell'audizione viene redatto processo verbale.

Art. 22.

Provvedimento dell'organo di controllo

1. L'Organo di Controllo, nell'esercizio delle sue funzioni, pronuncia:

a) ordinanza motivata di annullamento con espressa specificazione dei vizi di legittimità riscontrati;

b) sospensiva motivata dell'atto in attesa di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio;

c) dichiarazione di visto senza rilievo di vizi di legittimità.

2. L'Organo di Controllo non può chiedere pareri tecnici agli uffici dell'amministrazione statale o regionale. I detti pareri debbono essere richiesti dagli Enti deliberanti, pena l'invalidità del provvedimento quando le leggi lo prevedano in modo tassativo.

3. Ove pervengano all'Organo di Controllo osservazioni, esposti o reclami avverso l'atto da sottoporre a controllo, tali documenti sono allegati dal Segretario al fascicolo dell'atto da esaminare e di essi viene data notizia all'ente interessato.

4. Non possono essere adottati provvedimenti condizionali o modificativi dell'atto soggetto a controllo.

5. Il provvedimento di cui alla lettera *a)* del comma 1 è definitivo.

Art. 23.

Modalità e termini per il controllo

1. Gli atti soggetti a controllo devono essere inviati in triplice esemplare autenticato al competente Organo di Controllo.

2. Su ciascun esemplare l'ufficio di segreteria appone il timbro tondo metallico recante l'indicazione della data e ne restituisce immediatamente una copia all'Ente interessato.

3. La decorrenza dei termini di decadenza di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 17, nonché al comma 6 dell'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è provata dalla data di spedizione risultante dal timbro postale, o, in mancanza, dalla data di ricezione risultante dal timbro apposto ai sensi del comma 2. La decorrenza dei termini per l'esercizio dell'attività di controllo è provata soltanto dalla data rilevabile dal timbro di ricezione apposto dall'Ufficio di segreteria.

4. I provvedimenti di cui al comma 1 dell'art. 20 sono comunicati all'ente interessato mediante annotazione apposta in calce all'atto o riportata in apposito allegato, sottoscritta dal Presidente e dal Segretario o in copia conforme dal Segretario.

5. Quando la scadenza dei termini lo richiede, la sospensione o l'annullamento dell'atto sono immediatamente comunicati per sintesi dall'ufficio di segreteria, che provvede poi a trasmettere, nei cinque giorni successivi i provvedimenti per esteso, nelle forme di cui al comma 4.

6. I chiarimenti o gli elementi integrativi di giudizio richiesti dall'Organo di Controllo sono forniti sotto forma di deliberazione soltanto nel caso in cui sia necessaria la migliore esplicazione della volontà dell'Organo Collegiale che assume la deliberazione sospesa e che dovrà assumere quella integrativa.

7. Gli organi di controllo possono esercitare una sola volta per la stessa deliberazione la facoltà di cui alla lettera *b)* comma 1, dell'art. 22.

8. I termini per l'esercizio del controllo sono sospesi per il periodo feriale ricadente nella seconda e terza settimana del mese di agosto.

Art. 24.

Pubblicità dei provvedimenti

1. I verbali di cui all'art. 16 sono pubblicati per estratto all'albo dell'Organo di Controllo, ove resteranno affissi per cinque giorni consecutivi non festivi. L'estratto dei verbali non dovrà far menzione del nominativo del relatore e delle eventuali dichiarazioni di voto.

2. Il Comitato Regionale e le Sezioni Provinciali di Controllo trasmettono quindicinalmente al Presidente della Giunta Regionale copia degli estratti dei verbali di cui al comma 1, nonché copia integrale delle ordinanze di annullamento di cui alla lettera *a)* comma 1 dell'art. 20.

3. Una seconda copia delle predette ordinanze viene quindicinalmente trasmessa al Settore Informazione, Stampa e Pubbliche Relazioni della Giunta Regionale che ne cura la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 25.

Conservazione degli atti

1. Gli atti sottoposti a controllo sono conservati negli archivi del Comitato Regionale e delle Sezioni Provinciali per la durata minima di anni tre, salvo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

TITOLO IV

RAPPORTI CON GLI ORGANI REGIONALI

Art. 26.

Relazione annuale

1. I Presidenti del Comitato Regionale e delle Sezioni Provinciali di Controllo entro il 31 gennaio di ogni anno, trasmettono al Presidente della Giunta Regionale una relazione sull'attività svolta durante l'anno precedente.

2. La relazione deve essere approvata dal rispettivo Collegio e deve contenere le eventuali osservazioni o relazioni dei componenti dissenzienti.

3. La relazione, oltre al numero delle sedute del Collegio ed alle informazioni e ai dati eventualmente richiesti dal Presidente della Giunta Regionale, deve specificatamente indicare, per categoria degli enti controllati:

a) il numero degli atti ricevuti;

b) il numero degli atti soggetti a controllo non esaminati dal Collegio e divenuti esecutivi per decorrenza dei termini di legge;

c) il numero degli atti annullati, con l'indicazione sintetica dei motivi di annullamento;

d) il numero e l'esito degli atti per i quali siano stati richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio;

e) il numero degli atti pervenuti per il controllo e ritenuti non soggetti al controllo medesimo;

f) il numero degli atti pervenuti per il controllo e ritenuti non soggetti al controllo medesimo;

g) le eventuali difficoltà interpretative della legislazione vigente, riscontrate in sede di controllo.

4. La relazione deve inoltre contenere le valutazioni del Collegio in ordine all'adeguatezza della sede del personale e alla funzionalità degli uffici, nonché le eventuali proposte per migliorare l'esercizio delle funzioni di controllo.

5. Per consentire al Consiglio Regionale di esaminare ed eventualmente dibattere i risultati dell'attività del controllo, il Presidente della Giunta Regionale trasmette al Presidente del Consiglio Regionale la relazione di cui ai commi precedenti, corredata dalle sue eventuali osservazioni e proposte.

Art. 27.

Coordinamento

1. Il Presidente della Giunta Regionale, d'intesa con i Presidenti del Comitato Regionale e delle Sezioni Provinciali di Controllo, promuove le necessarie azioni di coordinamento dell'Organo Regionale di Controllo.

2. A tale scopo il Presidente della Giunta Regionale convoca, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta ne sia richiesto da uno dei Presidenti del Comitato o delle Sezioni, riunioni plenarie di tutti i componenti dell'Organo Regionale di Controllo:

a) per esaminare le elazioni di cui all'art. 25 in ordine all'attività svolta;

b) per concertare comuni orientamenti interpretativi ai fini del superamento delle difficoltà di cui all'art. 25, comma 3, lettera g;

c) per assicurare unitarietà di indirizzo nell'attività di controllo;

d) per eliminare eventuali disformità nelle procedure del controllo.

3. Per l'esame eventuali di specifici argomenti connessi all'esercizio delle funzioni di controllo, il Presidente della Giunta Regionale può convocare riunioni ristrette dei Presidenti e dei Vice Presidenti del Comitato e delle Sezioni, d'iniziativa o a richiesta di uno di essi.

4. Alle sedute plenarie o ristrette partecipano con diritto di parola i Segretari del Comitato Regionale e delle Sezioni Provinciali di Controllo e il Responsabile del Settore Amministrazione Locale. Il più giovane dei Segretari presenti redige il verbale delle riunioni.

5. Spetta alla Giunta Regionale, in riferimento agli argomenti trattati in tali sedute, il compito di diramare note esplicative e di prevalente orientamento.

6. Il Presidente della Giunta Regionale può organizzare conferenze nell'esercizio del controllo con la partecipazione degli enti locali e dell'Organo di controllo.

Art. 28.

Archiviazione degli atti

1. All'archiviazione degli atti sottoposti a controllo si provvede a norma delle vigenti disposizioni.

2. Gli atti di cui al comma 1, ad eccezione degli statuti, dei regolamenti e dei bilanci, sono conservati per la durata di tre anni, trascorsi i quali si provvede alla loro archiviazione, in conformità alle modalità stabilite dalla Giunta regionale.

Art. 29.

Accesso alle informazioni e ai dati dell'organo di controllo

1. I cittadini possono chiedere informazioni e dati sui procedimenti e gli atti presso il Comitato Regionale di Controllo e le Sezioni Provinciali all'apposito sportello informativo istituito a norma dell'art. 9 della legge regionale n. 15 del 12 settembre 1991.

2. A norma dell'art. 9 dello Statuto e 103 del Regolamento interno del Consiglio regionale ciascun consigliere regionale ha diritto di ottenere dagli uffici dell'organo di controllo notizie e dati verbali relativi ad atti per i quali il controllo è già stato esperito.

Art. 30.

Rilascio di attestazioni e visti

1. La Sezione è tenuta al rilascio di attestazioni, dichiarazioni, nulla osta e visti nei casi previsti dalla legge.

Art. 31.

Copia e visione degli atti

1. Chiunque abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, può ottenere dalla Segreteria la visione e il rilascio di copia dei provvedimenti emessi dalla Sezione e del verbale delle sedute.

2. La visione può avvenire solo ad avvenuta pubblicazione dell'estratto del verbale della seduta: il rilascio della copia è subordinato, ove non si tratti di enti controllati, al rimborso del costo della riproduzione, in conformità alle norme vigenti in materia.

Art. 32.

Rappresentanza in giudizio

1. Il Presidente della Giunta regionale rappresenta in giudizio la Regione nei ricorsi aventi per oggetto provvedimenti dell'Organo di Controllo.

2. Il Presidente del Comitato o della Sezione il cui provvedimento sia stato impugnato, trasmette al Presidente della Giunta Regionale gli atti relativi al collegio sull'opportunità di costituirsi in giudizio.

3. L'eventuale costituzione in giudizio è deliberata dalla Giunta regionale sentito il parere del Consiglio regionale.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33.

Norme transitorie

1. Le disposizioni di cui all'art. 3, ove modificative delle attribuzioni previste dalla normativa precedente, e quelle di cui agli articoli 17 e 18 della presente legge, si applicano nei confronti delle deliberazioni adottate dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

2. In sede di prima applicazione, i termini di cui all'art. 4, comma 5 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 34.

Istituzione dell'ufficio rapporti con l'organo di controllo

1. Per l'espletamento dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale, concessi all'applicazione della presente legge, è istituito l'Ufficio Rapporti con l'Organo di controllo nell'ambito del Settore Amministrazione Locale, entro i limiti dei posti previsti dalla pianta organica della Regione.

Art. 35.

Abrogazioni

1. Sono abrogate:

a) la legge regionale 7 agosto 1972, n. 11;

b) la legge regionale 5 novembre 1976, n. 32;

c) la legge regionale 1 febbraio 1979, n. 5.

2. Sono altresì abrogate tutte le altre disposizioni in contrasto con la presente legge.

Art. 36.

Spese di funzionamento

1. Le spese di funzionamento dell'Organo di Controllo sono a carico della Regione Molise, che provvede al pagamento e al controllo relativi tramite il Settore Amministrazione Locale.

Art. 37.

Indennità, rimborsi e missioni

1. Ai componenti del Comitato Regionale di Controllo e delle Sezioni, dalla data di entrata in vigore della legge n. 142/90, spetta per ogni giornata di seduta e nei limiti di 120 sedute annue un'indennità di presenza nella seguente misura:

- a) Presidente L. 200.000;
- b) Vice Presidente L. 160.000;
- c) Componenti effettivi e supplenti L. 130.000.

Tali misure sono annualmente rideterminate dalla Giunta regionale, in relazione all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dell'industria.

2. Ai Presidenti e ai Componenti del Comitato Regionale di Controllo e delle Sezioni Provinciali si applicano le norme previste per gli amministratori locali, relativamente ai permessi e alle aspettative.

3. Ai Presidenti e ai componenti residenti o domiciliati in Comuni diversi da quelli in cui ha sede il Comitato o le Sezioni, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, se il trasporto è effettuato con mezzi pubblici, ovvero un'indennità pari a un quinto del prezzo vigente di un litro di benzina super per ogni chilometro di percorrenza, se il trasporto è effettuato con mezzo proprio. L'autorizzazione all'uso del mezzo proprio è rilasciata dal presidente del collegio di appartenenza e, per questi, dal Vice Presidente del Collegio medesimo.

4. Ai Presidenti e ai componenti che si rechino fuori regione per la partecipazione a convegni o incontri riguardanti le funzioni e l'attività dell'Organo di Controllo, spetta il trattamento di missione previsto dalla legge regionale vigente per i dipendenti regionali della massima qualifica funzionale.

5. Le missioni di cui al comma precedente, sono effettuate previa autorizzazione della Giunta Regionale, su proposta del Presidente.

6. Il Presidente ed il Vice-Presidente degli organi di controllo, se dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo, se dipendenti privati sono collocati in aspettativa non retribuita.

7. In caso di scioglimento di una Sezione la funzione di controllo è esercitata dal Comitato di Controllo fino all'insediamento del nuovo organo. Se lo scioglimento riguarda il Comitato le relative funzioni sono esercitate dalla Sezione avente sede nel Capoluogo di Regione.

Art. 38.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 1991.

2. La copertura finanziaria per gli esercizi successivi sarà determinata con le relative leggi di bilancio.

Art. 39.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, 26 maggio 1992

SANTORO

92R0600

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1992, n. 16.

Modifica all'art. 15, comma 4 legge regionale del 22 aprile 1992 concernente: «Nuove norme per il funzionamento dell'Organo regionale di controllo».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 10 del 1° giugno 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 15, 4° comma sono soppresse le parole: «e la nomina nell'area di controllo di cui all'art. 9 della legge regionale n. 14/85, sulla base degli anni di servizio e dei titoli».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, 26 maggio 1992

SANTORO

92R0601

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 1992, n. 0108/Pres.

Regolamento relativo alle modalità per la concessione dei finanziamenti previsti dalla legge regionale 27 luglio 1982, n. 47, di competenza della Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni.

(Pubblicato nella Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 55 del 27 maggio 1992)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 27 luglio 1982, n. 47 e successive modifiche, concernente «Iniziative regionali per lo svolgimento di attività promozionali all'estero»;

Precisato che la finalità di detta legge è principalmente quella di sostenere il ruolo che la Regione svolge all'interno della Comunità di lavoro Alpe-Adria, ma che l'ambito della norma comprende anche altri interventi che si configurano quali attività promozionali all'estero;

Dato atto che fra tali interventi specificati all'art. 2 della predetta legge, così come sostituito dall'art. 43 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, sono compresi anche:

a) quelli necessari a concorrere all'organizzazione, da parte di enti, associazioni o comitati, di manifestazioni, visite, convegni e seminari, anche mediante la concessione di contributi;

b) quelli volti a sostenere la pubblicazione di atti o cataloghi inerenti iniziative e manifestazioni programmate nell'ambito dell'attività promozionale all'estero;

Evidenziato che detta legge regionale, proprio per la sua specifica e particolare natura, non contiene una dettagliata normativa in ordine ai termini e alle modalità di presentazione delle domande di finanziamenti, nonché della documentazione giustificativa dell'impiego degli stessi;

Considerato che la Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni che si avvale di detto strumento normativo ha sinora avviato a tale mancanza facendo per lo più ricorso ai principi generali in materia, ma che appare quantomai opportuno provvedervi mediante l'adozione di un apposito regolamento;

Sentito il competente Comitato dipartimentale per gli affari istituzionali, che si è espresso favorevolmente sul testo proposto nella seduta del 31 gennaio 1992;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 389 del 6 febbraio 1992;

Decreta:

È approvato il «Regolamento relativo alle modalità per la concessione dei finanziamenti previsti dalla legge regionale 27 luglio 1982, n. 47, di competenza della Direzione generale degli affari comunitari e dei rapporti esterni», nel testo qui allegato quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà quindi pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 21 febbraio 1992

TURELLO

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 16 aprile 1992
Atti della regione Friuli-Venezia Giulia, registro 11, foglio 323*

REGOLAMENTO RELATIVO ALLE MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE 27 LUGLIO 1982, N. 47, DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE REGIONALE DEGLI AFFARI COMUNITARI E DEI RAPPORTI ESTERNI.

Art. 1.

I soggetti che intendano ottenere finanziamenti per il sostegno delle iniziative di cui alla legge regionale 27 luglio 1982, n. 47, devono presentare apposita domanda in carta legale, alla Direzione generale degli affari comunitari e dei rapporti esterni, almeno due mesi prima della data d'inizio dell'iniziativa per cui viene richiesto il contributo e comunque entro il 30 settembre di ciascun anno.

La domanda, sottoscritta dal responsabile dell'organismo promotore dell'iniziativa o del legale rappresentante in caso di enti o associazioni, deve contenere:

a) generalità, residenza, numero di codice fiscale ed eventuale partita iva del richiedente, nonché la modalità di pagamento prescelta;

b) atto costitutivo e statuto vigenti dell'organismo richiedente, nonché gli atti da cui risulti il legale rappresentante e la composizione degli altri organi direttivi;

c) una esauriente illustrazione dell'iniziativa per la quale si chiede il contributo, nella quale siano messe in evidenza le conseguenze positive sulla promozione della Regione all'estero ovvero le potenzialità culturali di avvicinamento tra i popoli;

d) preventivo di spesa con indicazione dei mezzi di finanziamento, redatto in forma analitica; detto piano deve evidenziare tra le eventuali entrate i contributi richiesti ad altri enti pubblici nonché i previsti proventi dell'iniziativa stessa;

e) la misura del contributo richiesto.

Art. 2.

I finanziamenti di cui all'art. 1, che non potranno superare il 50% della spesa complessiva indicata nel preventivo, saranno liquidati in un'unica soluzione su presentazione del rendiconto delle spese che dovranno essere quelle già previste nel decreto di concessione.

Detto rendiconto dovrà essere trasmesso entro sessanta giorni dalla conclusione della manifestazione.

All'uopo i beneficiari dovranno presentare:

a) lettera attestante la conformità dell'utilizzo del contributo contenente anche la distinta analitica dei documenti di spesa presentati a rendiconto;

b) i documenti di spesa in originale o con certificazione di conformità all'originale, nonché copia delle quietanze di avvenuto pagamento.

La mancata rendicontazione da parte dell'interessato, senza giustificato motivo, entro i termini prestabiliti, deve intendersi quale rinuncia al contributo.

Art. 3.

Il termine di due mesi di cui al primo comma dell'art. 1 non si applica alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, fermo restando che le domande stesse dovranno essere state presentate prima della data di inizio della manifestazione.

Visto, Il presidente: TURELLO

92R0607

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 febbraio 1992, n. 0118/Pres.

Regolamento di disciplina dei criteri per il riconoscimento della funzione di servizio di promozione europea di cui all'art. 10 della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6.

(Pubblicato nella Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 55 del 27 maggio 1992)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6, concernente «Norme per favorire il processo di integrazione europea e per l'attuazione dei programmi comunitari»;

Atteso che, ai sensi dell'art. 10 della citata legge, si rende necessario stabilire, con apposito regolamento di esecuzione, la disciplina dei criteri per il riconoscimento della funzione di servizio di promozione europea attribuibile ad enti ed associazioni operanti per il progresso dell'integrazione europea;

Visto il parere favorevole espresso nella seduta dell'8 ottobre 1991 dal Comitato regionale per l'Europa sul testo proposto;

Sentito il Comitato dipartimentale per gli affari istituzionali che si è espresso favorevolmente nella seduta del 31 gennaio 1992;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 568 del 13 febbraio 1992;

Decreta:

È approvato il «Regolamento di disciplina dei criteri per il riconoscimento della funzione di servizio di promozione europea di cui all'art. 10 della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6», nel testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 28 febbraio 1992

TURELLO

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 16 aprile 1992
Atti della regione Friuli-Venezia Giulia, registro 11, foglio 305*

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEI CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA FUNZIONE DI SERVIZIO DI PROMOZIONE EUROPEA DI CUI ALL'ART. 10 DELLA LEGGE REGIONALE 31 GENNAIO 1989, N. 6.

Art. 1.

La funzione di servizio di promozione europea può essere riconosciuta a favore di enti ed associazioni aventi sede in regione che operino, in via prevalente e continuativa e per finalità di statuto; da almeno tre anni e senza fini di lucro, per il progresso dell'integrazione europea.

Art. 2.

Ai fini dell'attribuzione del riconoscimento previsto all'art. 1, debbono essere considerati:

a) la qualità e il carattere continuativo dell'attività svolta in relazione agli obiettivi e alle azioni previsti dalla legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6, con particolare riguardo alle iniziative rivolte al mondo giovanile e alla scuola, nonché a quelle che favoriscono lo sviluppo di relazioni di conoscenza e gemellaggio fra gli enti locali;

b) il carattere diffusivo dell'attività stessa, che deve rispondere ad un interesse di carattere generale per la collettività regionale o per ampi settori di essa.

Art. 3.

Le domande di riconoscimento della funzione di «servizio di promozione europea» debbono essere presentate alla Direzione degli affari comunitari e dei rapporti esterni concordate dalla seguente documentazione:

1) Atto costitutivo che comprovi le finalità di promozione dell'ideale europeo dell'ente o dell'associazione.

2) Dettagliata relazione sull'attività svolta negli ultimi tre anni, corredata da documentazione idonea ad accertare il possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 2.

Art. 4.

Il riconoscimento di cui all'art. 1 viene concesso con decreto dell'assessore delegato agli affari comunitari, su conforme deliberazione della Giunta, adottata su proposta dell'assessore agli affari comunitari, sentito il Comitato regionale per l'Europa di cui all'art. 4 della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6.

Il riconoscimento può essere revocato, con le medesime procedure, qualora la Direzione regionale affari comunitari e rapporti esterni accerti il venir meno dei requisiti previsti dalla legge regionale e o dal presente regolamento che hanno giustificato la relativa concessione.

Art. 5.

Agli enti e associazioni che abbiano ottenuto il citato riconoscimento sarà rilasciato uno speciale attestato regionale.

Essi saranno inoltre autorizzati ad utilizzare la denominazione di: Ente riconosciuto dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per il servizio di promozione europea.

Art. 6.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, Il presidente: TURELLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 febbraio 1992, n. 0119/Pres.

Regolamento di esecuzione di cui all'art. 7, terzo comma, della legge regionale 20 novembre 1982, n. 78.

(Pubblicato nella Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 55 del 27 maggio 1992)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 20 novembre 1982, n. 78, concernente la gestione della Scuola dei Corsi Merletti di Gorizia;

Visto in particolare l'art. 7 della suddetta legge regionale n. 78/1982 che, nel disporre che alla Scuola dei Corsi Merletti sia preposto un dipendente regionale appartenente alla VII qualifica funzionale, rinvia ad un successivo regolamento la disciplina dei criteri e delle modalità di conferimento, revoca e rinnovo di tale incarico, nonché delle specifiche competenze e responsabilità;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del suddetto regolamento;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione del personale nella seduta del giorno 10 dicembre 1991;

Visto il verbale della seduta del giorno 31 gennaio 1992 del Comitato dipartimentale per gli affari istituzionali;

Sentite le organizzazioni sindacali di cui all'art. 66 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 672 del 20 febbraio 1992;

Decreta:

È approvato l'allegato «Regolamento di esecuzione di cui all'art. 7, terzo comma, della legge regionale 20 novembre 1982, n. 78», che del presente provvedimento costituisce parte integrante.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà quindi pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 28 febbraio 1992

TURELLO

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 27 aprile 1992
Atti della regione Friuli-Venezia Giulia, registro 12, foglio 136*

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DI CUI ALL'ART. 7, TERZO COMMA, DELLA LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 1982, N. 78.

Art. 1.

1. L'incarico di Direttore della Scuola dei Corsi Merletti viene affidato ad un dipendente regionale con qualifica funzionale di funzionario, tenuto conto delle attitudini, della preparazione professionale e degli incarichi svolti, in funzione dello specifico compito, di carattere amministrativo-didattico, da ricoprire.

2. Per le finalità di cui al comma 1, si procede mediante decreto del Presidente della giunta regionale o dell'assessore delegato all'organizzazione e al personale, su proposta dell'assessore alla formazione professionale sentito il Presidente del Consiglio di amministrazione della Scuola, previo parere del Consiglio di amministrazione del personale.

Art. 2.

1. L'incarico di cui all'art. 1, è conferito per due anni ed è revocabile e rinnovabile.

2. Alla revoca ed al rinnovo dell'incarico si procede secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 2. L'incarico è revocabile, nel corso del biennio, con provvedimento motivato e può altresì essere revocato a richiesta dell'interessato.

Art. 3.

1. Il dipendente cui viene conferito l'incarico di Direttore della Scuola dei Corsi Merletti ha la responsabilità organizzativa della Scuola medesima con compiti di indirizzo, coordinamento e verifica dell'attività del personale ad essa addetto al fine di assicurare l'efficienza ed il buon funzionamento della struttura; provvede a distribuire e coordinare il lavoro del personale ed a mantenere i rapporti con la Direzione regionale della formazione professionale.

Visto, Il presidente: TURILLO

92R0609

REGIONE SARDEGNA**LEGGE REGIONALE 28 aprile 1992, n. 6.**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1992).

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 18 del 29 aprile 1992)

(Omissis).

92R0583

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1992, n. 7.

Bilancio della Regione per l'anno finanziario 1992 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 1992-1993-1994.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 18 del 29 aprile 1992)

(Omissis).

92R0584

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1992, n. 8.

Variazioni al bilancio annuale per l'anno 1992 ed al bilancio pluriennale per il triennio 1992-1993-1994 al fine dell'applicazione della legge regionale 31 marzo 1992, n. 5.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 21 del 22 maggio 1992)

(Omissis).

92R0585

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 3 0 0 3 7 0 9 2 *

L. 2.400